

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 giugno 1997)

INDICE

ANGIUS: sulla mancata ricezione dei programmi della RAI nel comune di Castel Sant'Angelo (4-04619) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	Pag. 2461	CAMPUS: sulle designazioni di generali dell'Aeronautica nei principali incarichi interforze (4-04808) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 2472
BARRILE: sulla soppressione dell'archivio notarile di Sciacca (Agrigento) (4-04919) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2462	DANIELI: sul vallo circostante l'Arena di Verona (4-05225) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	2473
BATTAFARANO: sul liceo scientifico «Galileo Ferraris» di Taranto (4-02976) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2463	DI ORIO: sulla sospensione dal servizio dell'agente di polizia penitenziaria Danilo Matteucci (4-01239), risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2475
sulla gratuità delle cure termali per gli ex dipendenti civili del Ministero della difesa (4-04892) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	2464	D'ONOFRIO ed altri: sulla domanda di utilizzazione presso il conservatorio «Vincenzo Bellini» di Palermo del maestro Carmelo Nicotra (4-04043) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2476
BOCO: sul mancato rispetto dei diritti umani in Nigeria (4-04434) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2466	FOLLIERI: sugli stanziamenti del CIPE per interventi strutturali nel Mezzogiorno (4-01338) (risp. MACCIOTTA, <i>sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i>)	2477
BOSI: sul mancato avvicinamento alla famiglia del militare di leva Riccardo Gherardini (4-04260) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	2468	LAURIA Baldassare: sulla mancata nomina dei vincitori del concorso a cattedre ed ai posti nei conservatori di musica (4-03847) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2479
BRIGNONE: sugli stanziamenti del CIPE nel settore dell'edilizia (4-04431) (risp. CIAMPI, <i>ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica</i>)	2470		

LAVAGNINI: sui procedimenti giudiziari riguardanti magistrati (4-03231) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) Pag.	2480	NIEDDU ed altri: sulla carenza di organico nella Procura della Repubblica di Nuoro (4-03344) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) Pag.	2504
LO CURZIO: sull'utilizzazione a scopi civili del castello Maniaci di Siracusa (4-04277) (risp. ANDREATTA, ministro della difesa)	2481	NOVI: sulla vicenda del deputato del Parlamento europeo Ernesto Caccavale (4-03712) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	2506
LOMBARDI SATRIANI: sull'assunzione di giornalisti precari da parte della RAI (4-02705) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2482	PACE: sulla trasformazione dell'Ente poste in società per azioni (4-02365) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2508
MAGNALBÒ: sulla copertura del territorio per quanto riguarda il servizio di telefonia cellulare (4-02363) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2484	PALOMBO, PELLICINI: sulla razionalizzazione dell'organizzazione e della spesa militare (4-04974) (risp. ANDREATTA, ministro della difesa)	2509
MANCA: sulla missione italiana in Albania (4-04839) (risp. ANDREATTA, ministro della difesa)	2486	PEDRIZZI: sul trasferimento della professoressa Fausta Zagni da Formia a Sezze (Latina) (4-03109) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	2510
MANCONI: sull'inquinamento dello stagno di Santa Gilla (4-03730) (risp. BINDI, ministro della sanità)	2488	PETRUCCI ed altri: sulla riduzione sui canoni e sulle quote supplementari delle concessioni in ponte radio per le organizzazioni di utilità sociale (4-04358) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2512
MANFROI: sui cori popolari (4-02903) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2491	PIERONI: sulla richiesta di una Commissione d'inchiesta sul lavoro minorile in Pakistan (4-02207) (risp. TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	2514
MELONI ed altri: sull'arresto di Roisin McAliskey in Irlanda del Nord (4-04557) (risp. FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	2492	PIERONI ed altri: sulla consulenza del dottor De Chiara alla STET (4-02240) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2515
MILIO: sui disservizi del Postel (4-06107) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2493	PREIONI: sulla riduzione delle compensazioni ai coltivatori di cereali da parte della CEE (4-04617) (risp. PINTO, ministro per le politiche agricole)	2516
MONTAGNINO: sui danni provocati dal maltempo nel dicembre 1996 a Gela (Caltanissetta) (4-03439) (risp. BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)	2495	SARTO: sulla ristrutturazione dell'Ente poste italiane (4-03348) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2518
MONTELEONE: sull'annullamento del concorso a cattedre di «tecnica della danza» (4-00968) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	2496	TURINI: sul piano di risanamento della siderurgia nazionale (4-01437) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)	2521
MONTICONE: sull'attuazione dei Poli integrati di sviluppo (PIS) (4-04238) (risp. MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica)	2498	UCCHIELLI: sulla realizzazione della strada di collegamento tra la superstrada Fano-Grosseto e la città di Urbino (4-03625) (risp. COSTA, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	2524
MULAS ed altri: sulla mancanza di adeguati ripetitori nella provincia di Sassari (4-02583) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2499		
NIEDDU: sulla carenza di organico negli uffici giudiziari della provincia di Nuoro (4-02312) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	2500		

25 GIUGNO 1997

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 40

VENTUCCI: sul progetto Urban riguardante anche il comune di Roma (4-02717) (risp. MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*)
Pag. 2525

WILDE: sulla Coimpredil spa di Montichiari (Brescia) (4-00119) (risp. NAPOLITANO, mi-

nistro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile)
Pag. 2527

sulla Coimpredil spa di Montichiari (Brescia) (4-03861) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*)
2529

ANGIUS. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –

Premesso:

che il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti) da tempo lamenta la mancanza di ricezione dei canali TV primo e terzo e parzialmente del secondo;

che, per la RAI, la direzione qualità tecnica e *customer satisfaction* ha comunicato il 17 febbraio 1997 al comune interessato che è allo studio la possibilità di inserire nel prossimo piano degli investimenti la costruzione di una nuova stazione ripetitrice per servire il comune medesimo,

considerato:

che il comune di Castel Sant'Angelo è dotato di un modesto ripetitore che ha finora comunque dato un servizio suppletivo al posto della RAI;

che il comune ha chiesto se con semplice autorizzazione RAI si potesse provvedere all'amplificazione di detto ripetitore del terzo canale;

che il comune ha per questo una disponibilità di lire otto milioni (erogati dall'amministrazione provinciale di Rieti), non però spendibili per l'amplificazione del ripetitore del terzo canale se da parte dell'azienda RAI non se ne dà l'autorizzazione, nè si decidono tempi e luoghi ove sarebbe predisposto il sito della nuova stazione ripetitrice,

si chiede di sapere se non si ritenga utile e necessario, per semplificare ed accelerare l'*iter* procedurale, che la RAI provveda intanto ad autorizzare il comune ad adeguare l'amplificazione dell'esistente struttura del ripetitore del terzo canale così come già il comune medesimo ha provveduto a fare per riparare a sue spese il ripetitore del primo canale (in quanto autorizzato).

(4-04619)

(6 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il comune di Castel Sant'Angelo è formato da una frazione scarsamente popolata e da una località, denominata Canetra, dove risiede la maggior parte degli abitanti censiti, l'85 per cento dei quali, insieme con gran parte della popolazione di altri nuclei abitati, è servito dall'impianto RAI di Antrodoco.

I rimanenti abitanti di Canetra (circa 60 persone), la zona alta di Castel Sant'Angelo (circa 100 persone), altri nuclei e case sparse sono invece serviti da un impianto gestito dal comune che ripete, tra gli altri, i programmi di Raiuno e Raidue.

Data la consistenza demografica delle aree non servite dal predetto impianto di Antrodoco, non è stato possibile programmare la realizza-

zione di un nuovo ripetitore inserendolo tra quelli previsti dagli obblighi del «contratto di servizio» relativo al triennio 1997-1999, attualmente in fase di perfezionamento.

D'altra parte il contratto di servizio stipulato fra la concessionaria RAI ed il Ministero delle poste attualmente vigente, in merito al generale problema della ricezione dei programmi nelle zone collinari e montane, stabilisce, a carico della concessionaria, l'onere di estendere i servizi televisivi ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 300 abitanti.

Nei casi di agglomerati urbani in cui il numero degli abitanti non raggiunge il limite suddetto e dove la particolare posizione geografica non consente di utilizzare i segnali dei ripetitori circostanti, la ricezione dei programmi dovrà essere assicurata attraverso piccoli impianti installati da terzi.

Nel caso in esame, pertanto, la soluzione al problema può essere trovata ristrutturando l'attuale impianto comunale, seguendo lo schema di realizzazione degli impianti «fuori obblighi di convenzione»; mediante un'apposita convenzione con la RAI, infatti, il comune dovrà provvedere all'adeguamento delle infrastrutture alle normative vigenti, mentre la RAI fornirà antenne e apparecchiature radioelettriche.

In questo senso, ha comunicato la concessionaria, sono già stati presi contatti con gli amministratori comunali per la ricerca di una rapida soluzione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(16 giugno 1997)

BARRILE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che dal Ministero di grazia e giustizia sono state avviate le procedure per l'avvio della soppressione dell'archivio notarile della città di Sciacca in provincia di Agrigento;

che tale soppressione danneggia numerosi cittadini, i quali sarebbero costretti a recarsi ad Agrigento per espletare le pratiche burocratiche;

che tale provvedimento potrebbe comportare la conseguente soppressione di altri uffici giudiziari, tutti parimenti non solo utili a rendere agevole la vita dei cittadini, ma necessari a segnalare una forte ed attiva presenza dello Stato e dell'amministrazione della giustizia in un contesto critico e fortemente minato dalla presenza mafiosa;

considerato che la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, pur essendo necessaria ed urgente, dovrebbe comunque assicurare un buon collegamento fra lo Stato e l'utenza civile,

si chiede di sapere se sia possibile non avviare le procedure per sopprimere l'archivio notarile ed assicurare il mantenimento di tutti gli uffici giudiziari ed amministrativi necessari alla vita quotidiana della cittadinanza.

(4-04919)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che non esiste, allo stato, alcuna autonoma iniziativa per la soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Sciacca.

Deve peraltro osservarsi che, in virtù dell'articolo 3 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, ove venga soppresso il distretto notarile è soppresso anche l'archivio notarile distrettuale. Infatti gli archivi notarili distrettuali sono istituiti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, nei comuni capoluoghi di distretto notarile ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto.

Presupposto indispensabile e sufficiente per l'esistenza dell'archivio notarile distrettuale è l'esistenza di un autonomo distretto notarile.

Pertanto, qualora a seguito della prossima revisione della tabella notarile dovessero risultare assegnati al distretto notarile di Sciacca meno di 15 notai, il distretto notarile verrebbe soppresso e riunito ad altro distretto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

L'archivio notarile distrettuale, di conseguenza, non potrebbe non essere soppresso, anche se continuerebbe a funzionare con la denominazione di sussidiario per le sole operazioni relative agli atti che vi si trovano già depositati e fino al trasferimento presso il competente archivio distrettuale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 giugno 1997)

BATTAFARANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il liceo scientifico statale «Galileo Ferraris» di Taranto è afflitto da gravissimi problemi, che minacciano seriamente la sua funzionalità operativa; le strutture sono fatiscenti, i bagni inagibili per necessità di rifare tutte le colonne montanti; l'impianto elettrico, non a norma, è difettoso e provoca notevoli sbalzi di tensione che periodicamente danneggiano le schede magnetiche delle macchine (fax, fotocopiatrici);

che su un organico di dieci bidelli, sono in servizio solo quattro (due dei quali seriamente malati);

che non è possibile dotare la scuola di beni mobili (computer, televisori), per l'assenza di locali protetti (porte blindate e inferriate), dove custodirli;

che la scuola è priva di palestra e gli studenti non possono recarsi altrove per le lezioni di educazione fisica per carenza di mezzi di trasporto;

che il degrado fisico delle strutture, specialmente degli scarichi di fogna nel cortile, ha richiesto recentemente l'intervento di una squadra di derattizzazione;

che finora l'amministrazione provinciale di Taranto non ha mostrato alcun impegno alla soluzione dei problemi suindicati,

si chiede di sapere se non si voglia sollecitare le autorità competenti affinché intervengano urgentemente per restituire funzionalità e decoro al liceo «Ferraris».

(4-02976)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla grave situazione in cui si trova l'edificio che ospita il liceo scientifico «G. Ferraris» di Taranto.

Premesso che in materia di edilizia scolastica la competenza è totalmente devoluta agli enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si informa che a questo Ministero risultano essere stati disposti a favore del liceo in parola, ai sensi della legge n. 430 del 1991, lire 2.460.000.000, nell'ambito dei programmi definiti dalla regione Puglia.

Il provveditore agli studi di Taranto, che ha seguito da vicino l'evolversi della situazione, è venuto a conoscenza, in data 7 marzo 1997, che l'ente provincia, con deliberazione di giunta del 21 febbraio 1997, atteso che la ditta aggiudicataria dei lavori da effettuare nel liceo in parola è stata dichiarata fallita dall'amministrazione giudiziaria, ha provveduto alla rescissione del contratto.

La provincia stessa, pertanto, dovrà provvedere ad una nuova licitazione per il completamento dei lavori.

Il capo dell'ufficio scolastico provinciale resta impegnato a seguire l'evolversi della questione, sollecitando l'ente competente a risolvere al più presto il grave problema dell'adeguamento delle misure di sicurezza, al fine d'ottenere una corretta erogazione del servizio scolastico nel rispetto delle primarie esigenze d'igiene, sicurezza ed incolumità di tutti gli utenti della scuola.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(4 giugno 1997)

BATTAFARANO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che gli ex dipendenti civili del Ministero della difesa che abbiano contratto infermità o lesioni derivanti da causa da servizio hanno diritto, similmente al personale militare e civile ancora in servizio, ad effettuare un ciclo di cure balneotermali, idropiniche o inalatorie (a seconda della patologia da cui sono affetti) completamente gratuito;

che per i suddetti pensionati le relative assegnazioni presso le stazioni termali convenzionate molto spesso vengono gestite in maniera approssimativa e soprattutto incurante delle richieste degli interessati in relazione alle loro preferenze di località e turni;

che trattandosi di personale anziano non si tiene mai conto (salvo rari casi che a questo punto apparirebbero di privilegio) delle difficoltà a cui essi vanno incontro in caso di assegnazione ad albergo sprovvisto di terme e, conseguentemente, si costringono gli stessi ad effettuare il tragitto di andata e ritorno dalle terme, con effetti deleteri per il buon esito della cura ed a proprie spese compromettendo il già misero reddito rispetto a quello del personale in servizio che gode di missione e rimborso del costo del biglietto ferroviario; quasi mai, inoltre, le stazioni e i turni richiesti vengono presi in considerazione da Difesan, facendo in tal modo saltare eventuali programmi già stabiliti dagli interessati, si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere per regolamentare in maniera più semplice e diretta il rapporto fra richieste e soddisfazione delle stesse;

se corrisponda a verità quanto da alcune parti affermato sull'eventualità che, per il personale in quiescenza militare e civile della marina, le spese di viaggio siano a completo carico degli interessati, mentre per il personale militare in quiescenza di Esercito, Aeronautica e Arma dei carabinieri le spese siano invece a carico dei capitoli di bilancio di ogni singola Arma.

(4-04892)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – In esito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante relativamente alla assegnazione alle stazioni termali ed ai turni del personale avente diritto, si confermano i contenuti della risposta fornita all'interrogazione 4-02007 del 7 luglio 1994.

Ad integrazione ed ulteriore chiarimento della suddetta risposta, si precisa che, al fine di soddisfare le richieste pervenute, la direzione, ogni anno, preso atto dei *desiderata* espressi da tutti gli interessati in merito alle località termali preferite, produce, previa acquisizione dei pareri degli organi consultivi, ivi compreso quello del Consiglio di Stato, una richiesta di mercato al fine di acquisire i posti necessari a soddisfare le esigenze e reperire il massimo numero di alberghi con strutture termali interne. Con tale richiesta di mercato cerca anche di ottenere la maggiore disponibilità di posti e strutture nei periodi più richiesti (da giugno a settembre compreso).

Nelle località ove le cure devono essere effettuate all'esterno dell'albergo, il personale viene sempre inviato presso complessi termali centralizzati convenzionati con le ASL e quindi gli albergatori hanno l'obbligo di assicurare un servizio di trasporto privato che permetta agli utenti di recarsi alle terme e di farne ritorno nel modo più comodo e senza alcuna spesa da parte del personale stesso.

Per quanto riguarda specificatamente l'assegnazione delle località e dei turni, il sistema informatico computerizzato considera, senza discriminazione alcuna, le richieste di tutto il personale, militare e civile, della Difesa, in servizio e in quiescenza, entro i limiti della possibilità programmata per centro termale, alberghi convenzionati e numero di posti

disponibili per turno. Qualora le richieste superino tali possibilità, il sistema informatico prende in esame gli «esclusi» assegnandoli in stazioni termali diverse dalla sede richiesta – e talvolta anche in turno diverso – ove siano disponibili posti impegnati contrattualmente, ma non ancora assegnati, perchè non richiesti per sede.

In merito all'ultimo quesito, infine, si conferma la validità delle direttive impartite dalla Direzione generale della sanità militare con la circolare n. 67/3343 del 15 ottobre 1984 che – giusto parere n. 169 in data 7 giugno 1982 del Consiglio di Stato (sezione III) – non prevede per il personale in quiescenza il rimborso delle spese di viaggio. A oggi non risulta che tali direttive siano state disattese da alcuno.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(10 giugno 1997)

BOCO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.*
– Premesso:

che è stata annullata la visita in Nigeria di una delegazione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani per il rifiuto del governo nigeriano di autorizzare la delegazione dell'ONU a incontrare alcuni prigionieri;

che questo ennesimo irrigidimento del governo nigeriano giunge dopo oltre 15 mesi dall'esecuzione dello scrittore Ken Saro Wiwa e di altri 8 militanti per i diritti del popolo degli Ogoni;

che in questo periodo la condizione dei diritti umani delle minoranze etniche in Nigeria è peggiorata ulteriormente;

che è a questo punto manifesto che la comunità internazionale, pur avendo investito ingenti capitali nelle risorse energetiche della Nigeria, non è capace di far rispettare i diritti umani, che sono alla base del convivere civile dei popoli e delle nazioni;

che anche l'Italia ha investito ingenti capitali pubblici e privati in Nigeria, particolarmente nel settore energetico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno congelare immediatamente gli investimenti pubblici dell'Italia in Nigeria e condizionare ogni futuro investimento:

alla realizzazione immediata di una visita della Commissione per i diritti umani dell'ONU in Nigeria che possa muoversi con assoluta libertà ed incontrare chiunque reputi opportuno al fine di accertare la condizione del rispetto dei diritti umani in quel Paese;

al ripristino del rispetto dei diritti umani e civili, politici o sociali delle minoranze etniche in Nigeria;

all'instaurazione di uno Stato e di un governo nigeriano rispettosi della legalità e dei diritti più elementari dei propri cittadini.

(4-04434)

(28 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Il Governo italiano segue con grande attenzione la tematica dei diritti umani in Nigeria e ha in ripetute occasioni espresso la sua preoccupazione per il trattamento riservato alle minoranze etniche ed in particolare al popolo Ogoni. L'Italia si adopera con il massimo impegno a favore di un miglioramento della situazione dei diritti dell'uomo in Nigeria agendo sia sul piano bilaterale sia nel quadro della concertazione di iniziative insieme ai *partner* europei ed occidentali. Al riguardo occorre che la comunità internazionale mantenga non solo una pressione sulle autorità nigeriane, ma anche che essa incoraggi gli sviluppi in corso verso un ripristino della democrazia e di uno stato di diritto.

La vicenda dell'annullamento della visita congiunta in Nigeria dei due relatori tematici, il relatore speciale sull'indipendenza dei magistrati ed avvocati nonché di quello sulle esecuzioni arbitrarie, è stata oggetto di attenta valutazione tra i *partner* comunitari, che lo scorso anno, grazie all'impulso svolto dall'Italia durante il suo semestre di presidenza dell'Unione europea, avevano presentato la risoluzione n. 1996/79 della Commissione dei diritti dell'uomo, dando l'avvio alla missione dei due relatori. I Quindici hanno valutato la responsabilità del Governo nigeriano nell'annullamento della visita congiunta facendosi quindi patrocinatori della risoluzione n. 1997/53 della Commissione dei diritti dell'uomo che designa uno specifico «relatore sulla situazione dei diritti dell'uomo in Nigeria».

La risoluzione, alla cui finalizzazione l'Italia ha fornito un valido apporto, qualifica quindi in maniera ancora più definita l'insoddisfazione della comunità internazionale per la situazione prevalente nel paese africano. Essa ricorda ugualmente al governo nigeriano gli obblighi sanciti dagli strumenti internazionali in tema di diritti dell'uomo ai quali esso ha liberamente aderito e puntualizza una serie di adempimenti dalla cui attuazione dipende la riattivazione della collaborazione con la Commissione dei diritti dell'uomo. La risoluzione non tralascia tuttavia di prendere nota di alcuni aspetti incoraggianti, se confermati dai fatti, tra cui le dichiarazioni con le quali il governo nigeriano ha annunciato il suo impegno a favore del ristabilimento di un governo civile e democratico e della libertà di opinione.

Per quanto riguarda gli investimenti italiani in Nigeria, premesso che le decisioni prese dall'Unione europea nel 1993 e nel 1995 nei confronti della Nigeria in relazione alla situazione in esame non prevedevano alcuna restrizione di carattere economico-commerciale, è da tenere presente che essi sono comunque stati effettuati in data anteriore al verificarsi di detta situazione.

Sempre ad un momento anteriore, e cioè all'11 maggio 1992, risale anche la firma del contratto tra l'Enel e il consorzio Nigerian Liquefied Natural Gas (NLNG) per la fornitura alla nostra impresa di gas liquefatto nigeriano per un importo annuale di 750 miliardi di lire per ventidue anni e mezzo, la cui esecuzione è attualmente oggetto di una grave controversia tra l'Enel e il governo di Lagos.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(5 giugno 1997)

BOSI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 sancisce che «il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa»;

che in data 25 novembre 1996 il militare di leva Riccardo Gherardini, arruolato presso il III reggimento bersaglieri di stanza presso la caserma «Mameli» di Milano, ha presentato domanda di avvicinamento alla famiglia;

che il suddetto militare è figlio unico convivente con madre affetta da sindrome depressiva con stato ansioso;

che sono stati presentati i documenti comprovanti la difficile situazione familiare;

che a tutt'oggi la richiesta di avvicinamento non è stata ancora accolta e di conseguenza le condizioni di salute della madre si sono ulteriormente compromesse,

si chiede di sapere:

in base a quali criteri si provveda ad accettare o respingere le istanze di trasferimento;

per quali motivi non venga data una risposta alle domande di trasferimento;

chi debba valutare dette domande;

come mai non venga applicata la normativa sancita dalla legge n. 662 approvata il 23 dicembre 1996.

(4-04260)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con circolare n. 1010/111/C2^a/5^a del 7 febbraio 1995 della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito sono state riunite in un unico testo aggiornato tutte le disposizioni in materia di trasferimenti dei militari di truppa in servizio di leva.

Al punto 3, lettera *b*), di detta circolare vengono elencate sia le singole fattispecie che danno titolo al trasferimento in accoglimento di domanda sia la documentazione strettamente necessaria da allegare all'istanza al fine di comprovare la situazione rappresentata.

Alla lettera *c*) concernente «Modalità per la presentazione e l'istruzione delle domande» è stabilito che i comandi di Corpo devono trasmettere l'istanza con tempestività, e comunque entro 20 giorni dalla presentazione della stessa direttamente alla Direzione generale anzidetta, dandone conoscenza ai comandi superiori fino al livello retto da ufficiali generali. Viene disposto, altresì, che le domande di trasferimento prodotte per motivi non corrispondenti a quelli previsti alla lettera *b*) della circolare devono essere comunque inoltrate alla Direzione generale per le determinazioni.

La Direzione generale dopo attenta valutazione dei motivi e della documentazione accoglie o respinge l'istanza dandone sempre comunicazione all'interessato per il tramite del Corpo di appartenenza.

Per quanto attiene alla domanda presentata in data 2 dicembre 1996 dal militare Riccardo Gherardini si comunica che, con determinazione n. 9346X del 4 febbraio 1997 della Direzione generale competente, la stessa è stata respinta in quanto la certificazione medica relativa alla salute della madre non rappresentava una situazione di gravità tale da rientrare nelle fattispecie elencate dalla circolare anzidetta.

Tale provvedimento è stato comunicato all'interessato per il tramite dell'ente di impiego.

In merito all'ultimo quesito posto dall'onorevole interrogante si rappresenta che la Difesa è costantemente impegnata affinché i cittadini chiamati a prestare il servizio militare di leva siano destinati il più vicino possibile al comune di residenza, in armonia con quanto già disposto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successivamente sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale impegno, però, trova talvolta limiti oggettivi essenzialmente dovuti alle caratteristiche demografiche della popolazione italiana che costituiscono il variegato gettito regionale per quantità e qualità (disponibilità quantitativamente maggiore al Sud); alla distribuzione sul territorio nazionale dei reparti, nonché alla loro particolare tipologia (alpini, carristi, lagunari, granatieri, paracadutisti, eccetera), che rende il fabbisogno di personale estremamente selezionato sul piano qualitativo (esigenza maggiore al Nord); ai vincoli operativi, quali la necessità di effettuare per determinate specialità (paracadutisti, granatieri, eccetera) un reclutamento a livello nazionale; ai vincoli di natura medico-legale nell'attribuzione dei vari incarichi nelle Forze armate (circa 400) per ricoprire ciascuno dei quali deve essere rispettato un profilo psico-fisico minimo che il giovane deve possedere; ai vincoli qualitativi costituiti da precedenti di studio o di mestiere; alla denatalità, più accentuata al Nord; all'aumento del fenomeno dell'obiezione di coscienza che insiste particolarmente al Nord e trova particolare consenso nei giovani che potrebbero risultare qualitativamente più utili alle Forze armate.

In tale quadro, e nell'intento di armonizzare le esigenze (tuttora più accentuate a Nord-Est) con le disponibilità (maggiori al Sud), è stata attuata una particolare procedura informatica per la formazione automatica dei contingenti di leva, volta a ridurre in modo consistente, a livello nazionale, la distanza d'impiego di ciascun giovane chiamato alla leva rispetto alla propria residenza e ad evitare che il *surplus* di una regione sia destinato in regioni limitrofe, dove una eventuale eccedenza di disponibilità penalizzerebbe i giovani ivi residenti.

Comunque, l'asimmetria ancora esistente tra le possibilità di impiego (presenza di reparti nelle varie regioni) e la residenza dei giovani incorporati sarà ulteriormente attenuata con la completa attuazione del Nuovo modello di difesa che comporterà sia una diminuzione della componente di leva (da 160.000 a circa 75.000

unità) sia una più equilibrata ridislocazione sul territorio nazionale di unità e reparti delle Forze armate.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(10 giugno 1997)

BRIGNONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, dei lavori pubblici e per le aree urbane, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e della navigazione e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che nel settore dell'edilizia sono stati stanziati dal CIPE, con delibera del 12 luglio 1996, 3.000 miliardi di mutui destinati alle aree depresse e assegnati per metà alle regioni e per metà alle amministrazioni centrali;

che il CIPE, il 18 dicembre 1996, ha deliberato di ripartire i 1.500 miliardi assegnati alle regioni sulla base di quote determinate con parametri generali;

che tale decisione avrebbe il suo fondamento nel limitato numero di progetti «immediatamente cantierabili» complessivamente riscontrato dal nucleo di valutazione del Ministero del bilancio;

che conseguentemente sarebbe stato ignorato il criterio di riparto iniziale, che stabiliva di assegnare i finanziamenti in parola alle amministrazioni che avessero presentato, entro i termini prestabiliti, progetti «realmente cantierabili»;

che tale procedura penalizza la regione Piemonte, che ha ottenuto finanziamenti di appena 68,3 miliardi, insufficienti a coprire il cospicuo numero di proposte presentate;

considerato che le amministrazioni centrali dovranno effettuare le selezioni dei progetti per il quale il CIPE ha assegnato rispettivamente le seguenti quote:

Presidenza del Consiglio: 50 miliardi;

Ministero dell'ambiente: 350 miliardi;

Ministero per i beni culturali e ambientali: 200 miliardi;

Ministero dei lavori pubblici: 350 miliardi;

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: 200 miliardi;

Ministero dei trasporti e della navigazione: 350 miliardi,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio, nonchè i Ministri in indirizzo, non ritengano opportuno adoperare i loro poteri di controllo affinché, nell'ambito dell'assegnazione dei finanziamenti in parola, si tenga conto soprattutto dei criteri di efficienza e validità dei progetti, facendo attenzione a non ripetere quanto già accaduto nell'assegnazione dei fondi alle regioni.

(4-04431)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto facendo presente che il CIPE, nell'avviare la procedura di allocazione delle risorse per le aree depresse recate dal decreto-legge n. 344 del 1996, aveva riservato circa 3.000 miliardi a progetti infrastrutturali ed a programmi di mantenimento e sviluppo della base produttiva, suddividendo detto importo in parti uguali tra interventi di settore, di interesse statale, ed interventi d'area, di interesse locale.

Nell'occasione, il Comitato aveva formulato indicazioni intese ad ancorare l'allocazione delle risorse all'esistenza di un'effettiva progettualità, facendo perno in proposito sull'effettiva capacità di proposta delle amministrazioni interessate. Aveva quindi demandato alle amministrazioni centrali ed alle regioni, per gli interventi di rispettiva competenza, di individuare obiettivi di sviluppo economico ed occupazionale raggiungibili in tempi predefiniti e di selezionare, alla stregua di detti obiettivi, le iniziative da proporre al CIPE, in quanto ritenute idonee a superare lo specifico *gap* del settore o dell'area considerata e rispondenti ai requisiti fissati dal Comitato.

Sono peraltro pervenute proposte di finanziamento ampiamente eccedenti le disponibilità, il che ha evidenziato l'esistenza di notevoli carenze infrastrutturali che non trovano adeguata copertura finanziaria nei programmi adottati e in corso di attuazione, nonché la difficoltà di operare una gerarchia di bisogni che trovi adeguata rispondenza in una scelta selettiva degli interventi da finanziare. Il CIPE, nella seduta del 18 dicembre 1996, ha quindi proceduto a ripartire la quota di risorse programmaticamente riservata alle amministrazioni centrali (circa 1.500 miliardi) sulla base delle intese tra le medesime intervenute ed ha allocato la quota riservata alle regioni (circa altri 1.500 miliardi) tenendo non solo conto dell'entità dei progetti motivatamente proposti, ma anche del peso della popolazione delle aree interessate e dell'incidenza del fenomeno della disoccupazione nella considerazione che il rilancio dell'occupazione in zone fortemente caratterizzate dal suddetto fenomeno rappresenta una delle finalità prioritarie della manovra avviata dal Governo e nel presupposto che ogni regione aveva comunque evidenziato un parco progetti superiore alle disponibilità così assegnate.

Come precisa l'onorevole interrogante, alla regione Piemonte sono stati assegnati 13,5 miliardi in relazione all'incidenza degli investimenti come sopra motivatamente proposti rispetto al totale ed altri 54,8 miliardi sulla base dei parametri ricordati per un totale di 68,3 miliardi: l'insufficienza delle risorse attribuite rispetto all'ammontare delle iniziative prospettate è elemento comune a tutte le amministrazioni centrali e regionali, posto che – come accennato – il riparto delle risorse è avvenuto comunque nel presupposto dell'esistenza presso le singole amministrazioni stesse di un parco progetti di ammontare superiore alla quota assegnata.

È da aggiungere, con specifico riferimento alle preoccupazioni espresse nella parte finale dell'interrogazione di cui trattasi, che il CIPE ha posto in essere una serie di misure intese ad assicurare l'obiettivo validità delle iniziative da finanziare e l'effettiva realizzabilità delle mede-

sime, adottando così proprio quella linea di azione auspicata dall'interrogante: ha infatti previsto che le amministrazioni, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica del nucleo di valutazione, che aveva effettuato una prima disamina delle proposte pervenute, selezionino i singoli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse assegnate, tenendo conto della priorità a suo tempo rappresentata e della rispondenza ai criteri individuati nella ricordata delibera del 12 luglio 1996 ed ha altresì previsto al riguardo un'azione di concertazione tra amministrazioni centrali e regionali che massimizzi le risorse stesse tramite una mediata individuazione delle iniziative che eviti penalizzazioni di specifiche aree o di specifici settori e favorisca invece lo sviluppo di sinergie tra gli interventi di rispettiva competenza.

Il CIPE inoltre, nell'intento di garantire effettivamente un immediato decollo delle iniziative prescelte e concorrere così tra l'altro al ricordato rilancio dell'occupazione, ha posto termini precisi, rispettivamente, per l'assunzione degli impegni amministrativi e contabili e per il concreto avvio degli interventi, stabilendo che l'inottemperanza a detti termini costituisce presupposto per la revoca delle assegnazioni e la conseguente riallocazione delle risorse.

*Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica*

CIAMPI

(17 giugno 1997)

CAMPUS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Governo, di recente, ha nominato nuove autorità al vertice per il segretariato generale della difesa dai ruoli dell'Esercito, per il Sismi da quelli della Marina, per il Gabinetto del Ministro della difesa dai ruoli dell'Esercito;

che l'attuale Capo di stato maggiore della difesa viene dai ruoli della Marina;

che altri importanti incarichi sono attribuiti ad alti ufficiali che provengono dai ruoli dell'Esercito;

che ormai da molti anni nei confronti dell'Aeronautica militare non è stato applicato il principio di rotazione tra le Forze armate,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni che non abbiano consentito all'Aeronautica militare di avere designazioni dei propri generali nei principali incarichi interforze.

(4-04808)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – In ordine al quesito posto dall'onorevole interrogante si osserva preliminarmente che l'avvicendamento degli ufficiali delle Forze armate nelle più alte cariche interforze avviene secondo criteri consolidati nel tempo che tengono conto del quadro di situazione complessivo

delle candidature che le Forze armate sono in grado di esprimere in quel determinato momento riferite sia alle cariche di vertice che ad altri incarichi del più elevato livello gerarchico.

La selezione dei candidati avviene sulla base delle caratteristiche possedute dagli stessi (quali la capacità e l'esperienza professionale, i comandi svolti, le specifiche attitudini e benemerienze in servizio, nonché la distanza dai limiti di età) in una combinazione che, per le cariche di vertice, conduce alla indicazione al Ministro di una rosa di nomi per la successiva scelta del candidato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica.

In tale contesto le direttive vigenti in materia risultano pienamente rispondenti perchè consentono una appropriata distribuzione delle cariche di massimo livello e di quelle «collegate» in modo da realizzare negli organi interforze una presenza sostanzialmente equilibrata in un certo arco di tempo di tutte e tre le Forze armate, che tenga conto sia della diversa consistenza organica sia dei vincoli imposti da particolari incarichi, e quindi dell'esigenza di designare, per il richiesto ripianamento, gli ufficiali maggiormente rispondenti per requisiti professionali e competenze specifiche.

Peraltro è possibile che limitando l'esame ad uno soltanto dei blocchi funzionali in cui vengono ripartite le cariche possano evincersi temporanee situazioni di squilibrio, destinate tuttavia a modificarsi continuamente nel tempo. Tali situazioni infatti derivano da contingenti adattamenti dei criteri generali a singole esigenze d'impiego (necessità di estensione del mandato, indisponibilità contingente dei candidati da parte di una Forza armata, eccetera) finalizzati a realizzare nel concreto la migliore funzionalità incarico per incarico.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(10 giugno 1997)

DANIELI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la sovrintendenza per i beni archeologici del Veneto ha disposto che il vallo circostante l'Arena deve rimanere sgombro «da installazioni, strutture, attrezzature e materiali di qualsiasi dimensione e natura», il che comporta che non possano esservi depositati gli elementi scenici utilizzati per l'allestimento dell'annuale stagione lirica, come avviene da decenni durante il festival areniano;

che il disposto della sovrintendenza implica che attorno all'anfiteatro non debbano più essere montati i ponteggi necessari ai movimenti scenici della stagione lirica;

che detta sovrintendenza non è nuova ad imposizioni tendenti a limitare l'uso dell'Arena, dato che nel recente passato ha posto divieto – come denunciato in altri atti parlamentari – di tenere concerti di musica ritenuta, arbitrariamente e non si sa con quale

specifica competenza, non idonea ad essere diffusa all'interno dell'anfiteatro dalla medesima;

che il divieto di utilizzare il vallo dell'Arena e quello di allestire ponteggi rende di fatto impossibile lo svolgimento della stagione lirica, evento artistico-culturale di rilevanza internazionale che rappresenta un'importante voce nell'economia della città di Verona, sia per entrate dirette, sia per indotto, sia per livelli occupazionali;

che il divieto, considerate le prenotazioni che dovranno essere disdette in caso di annullamento del festival areniano, provoca inoltre un danno rilevante all'immagine turistica dell'Italia all'estero,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con urgenza per revocare questa decisione che rappresenta, al di là di qualsiasi appiglio legale, un'intollerabile imposizione ed un'ingerenza nella vita, nella tradizione e nell'economia di una città da parte di un organo che viene percepito come sempre più estraneo agli interessi della gente e del territorio.

(4-05225)

(9 aprile 1997)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che il decreto di vincolo *ex* articolo 21 della legge n. 1089 del 1939 ha esteso la tutela del monumento all'anello coincidente con l'originale perimetro dell'anfiteatro, attualmente conservato in alzato solo per un breve tratto denominato tradizionalmente Ala, ma certamente ancora riconoscibile nel sottosuolo; il provvedimento è motivato tra l'altro dalla necessità di conservare piena visibilità e godibilità al pubblico del monumento antico.

La necessità di mantenere sgombro da strutture il cosiddetto «vallo» e cioè, appunto, la fascia perimetrale esterna dell'anfiteatro attuale, coincidente con la circonferenza reale dell'Arena in prosecuzione dell'Ala, è motivata tuttavia, più che da considerazioni relative alla visibilità del monumento e al suo decoro (pure importanti), da considerazioni relative alla sicurezza. Le impalcature che ivi vengono collocate dall'ente lirico allo scopo di ricoverare le scenografie delle rappresentazioni non offrono, infatti, sufficienti garanzie dal punto di vista della sicurezza antincendio. Il materiale scenografico (tele, legno, eccetera), benchè «ignifugo» (cioè ricoperto di vernice ignifuga), non può essere considerato per le sue caratteristiche di massima sicurezza.

Si ricorda che nel 1995 venne sventato dal servizio di sorveglianza un attentato con ordigno esplosivo posto proprio nel vallo, ma non è possibile avere garanzie certe da questo punto di vista ed è quindi necessario ridurre i rischi al minimo. Una soluzione alternativa per ricoverare le scenografie dell'ente lirico è possibile dal punto di vista tecnico ed è, evidentemente, solo questione di costi, ma non pare il caso, anche alla luce dei fatti recenti (Petruzzelli, Fenice, eccetera) di lesinare sforzi quando si tratta di ridurre situazioni di pericolosità per un monumento di incalcolabile valore culturale e simbolico come l'Arena.

Il 10 aprile 1997 si è tuttavia tenuto un incontro promosso dal prefetto di Verona, presenti comune, ente lirico, soprintendenza e vigili del fuoco, in cui la soprintendenza archeologica ha chiarito la propria disponibilità a soluzioni alternative che, per quest'anno, consentano di ridurre al minimo l'ingombro del vallo a fronte di un aumento degli impianti di sicurezza antincendio.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(6 giugno 1997)

DI ORIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'agente di polizia penitenziaria Danilo Matteucci, in servizio presso la casa circondariale di Ivrea, in data 19 giugno 1995, in seguito ad una visita presso l'ospedale militare di Torino, venne dichiarato «permanentemente non idoneo al servizio nella polizia penitenziaria, ma idoneo al servizio in altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato»;

che contestualmente vennero ritirati allo stesso l'equipaggiamento e l'arma in dotazione;

che la sospensione dal servizio di cui sopra è stata disposta in seguito a una serie di visite mediche e referti specialistici che attestano la non idoneità del Matteucci alle mansioni di sua competenza; in particolare: in data 30 giugno 1993, sottoposto a visita dal medico legale della USL 40 di Ivrea, ottiene un riposo medico fino al 2 luglio 1993, in quanto non idoneo al servizio; nel novembre 1993, visitato presso il centro medico ospedaliero dell'ospedale militare di Torino, ottiene 90 giorni di convalescenza; il 12 novembre 1993 gli viene sequestrata la pistola d'ordinanza, poi depositata in armeria; il 19 gennaio 1994 si sottopone a esame elettroencefalografico; il dottor Pizzi, in seguito a tale esame, attesta che il Matteucci presenta i sintomi di una sindrome d'ansia tale da renderlo inadatto a un ambiente di lavoro stressante; in data 6 giugno 1994 e quindi in data 6 novembre 1994 presenta due domande di aspettativa di 180 giorni;

ricordato:

che in data 29 giugno 1995 il Matteucci ha presentato domanda per il passaggio, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, da agente effettivo a civile;

che in data 7 settembre 1995 ha presentato domanda per essere assegnato all'amministrazione degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia con la qualifica di autista;

che lo stesso Matteucci è tuttora regolarmente retribuito (seppure con stipendio ridotto);

che lo stesso agente è disponibile ad assumere incarichi di qualsiasi tipo purchè compatibili con la sua malattia,

si chiede di sapere se non si ritenga doveroso garantire agli agenti, come ai lavoratori di ogni altra categoria, tutte le condizioni necessarie per espletare le loro mansioni senza pericolo per la propria salute.

(4-01239)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il consiglio di amministrazione di questo Ministero ha espresso parere negativo in merito all'istanza di transito nel ruolo dei conducenti di automezzi speciali dell'amministrazione giudiziaria, presentata dall'ex agente di polizia penitenziaria Danilo Matteucci.

Con provvedimento in data 25 marzo 1997 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha, quindi, impartito la disposizione di revoca del trattamento economico in godimento da parte del Matteucci, cui dovrà seguire il provvedimento di dispensa dal servizio del medesimo, per motivi di salute, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 giugno 1997)

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, MINARDO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il maestro di violoncello Carmelo Nicotra, residente a Palermo, docente sovranumerario presso il Conservatorio «Arcangelo Corelli» di Messina, ha inoltrato, in data 13 novembre 1996, domanda di utilizzazione, come da ordinanza ministeriale dell'8 novembre 1996, presso il Conservatorio «Vincenzo Bellini» di Palermo, dove, tra l'altro, ha chiesto di essere trasferito per l'anno scolastico 1996-97;

che la sua domanda non è stata accolta;

che al Conservatorio di Palermo vi è la disponibilità di due cattedre di violoncello, delle quali l'una risultava ancora libera alla data del 26 novembre 1996 e l'altra è occupata da un docente non di ruolo con contratto di collaborazione,

si chiede di conoscere:

per quali motivi il Nicotra, docente di ruolo, non può occupare la cattedra, che pure gli spetta di diritto, anche perchè residente a Palermo, e viene invece utilizzato d'ufficio presso il Conservatorio «Francesco Cilea» di Reggio Calabria;

considerato che in tutto il resto d'Italia è ormai in vigore il testo unico n. 297 del 16 aprile 1994, quali iniziative il Governo intenda assumere perchè il caso venga riesaminato e riportato così entro i termini di legge.

(4-04043)

(5 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che presso il conservatorio di musica di Palermo funzionano, anche per l'anno 1996-97, due cattedre di violoncello che risultano occupate con contratto di collaborazione da docenti i quali, avendo optato per la dipendenza dagli enti lirici entro il 31 ottobre 1993, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante ai fini della stipula del predetto contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 274 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

La medesima norma (comma 3) stabilisce, inoltre, che «i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto».

Per le motivazioni suesposte, il professor Nicotra, titolare in soprannumero a Messina, non ha ottenuto, per l'anno scolastico 1996-97, nè il trasferimento nè l'utilizzazione al conservatorio di Palermo ed è stato, invece, utilizzato presso il conservatorio di Reggio Calabria nel quale esisteva disponibilità.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che i trasferimenti del personale docente sono effettuati secondo l'ordine di graduatoria determinato dal punteggio risultante dalla valutazione dei titoli, previsti dalle apposite tabelle allegate al contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto il 6 giugno 1996, e dall'ordinanza ministeriale 11 giugno 1996, n. 223, relativi alla mobilità del personale docente dei conservatori di musica.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(4 giugno 1997)

FOLLIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che il CIPE ha recentemente deliberato uno stanziamento di 6.500 miliardi per interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno, si chiede di conoscere:

se non si intenda destinare parte di tali fondi all'opera di completamento del sistema idrico della Capitanata, già progettate in forma esecutiva dal Consorzio di bonifica di Foggia e che comprendono:

- 1) l'invaso del Piano di Limiti, il cui progetto esecutivo giace da tempo presso l'Ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
- 2) la traversa del torrente Vulgano;
- 3) l'invaso di Palazzo d'Ascoli sul Carapelle;
- 4) l'invaso sul torrente Triolo;

se si sia a conoscenza dell'urgente e indifferibile necessità di tali opere che, oltre a procurare enormi benefici all'intera provincia di Foggia in termini occupazionali, consentirebbero il rilancio della sua produzione agricola, consentendo altresì l'adozione di colture alternative grazie ai nuovi apporti idrici per le campagne.

(4-01338)

(23 luglio 1996)

RISPOSTA. – Per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri si risponde alla interrogazione in oggetto, rilevando preliminarmente come dalla stessa non si evinca a quale specifica delibera del CIPE si intende fare riferimento. Si presume, comunque, che si tratti della delibera CIPE del 12 luglio 1996, con la quale il Comitato, nell'avviare la procedura di allocazione delle risorse per le aree depresse recate dal decreto-legge n. 344 del 1996, aveva riservato circa 3.000 miliardi (e non già i 6.500 miliardi menzionati dall'interrogante) a progetti infrastrutturali ed a programmi di mantenimento e sviluppo della base produttiva, suddividendo detto importo in parti uguali tra interventi di settore, di interesse statale, ed interventi d'area, di interesse locale.

Si precisa al riguardo che il Comitato aveva demandato alle amministrazioni centrali ed alle regioni, per gli interventi di rispettiva competenza, di individuare obiettivi di sviluppo economico ed occupazionale, raggiungibili in tempi predefiniti e di selezionare, alla stregua di detti obiettivi, le iniziative da proporre al CIPE, in quanto ritenute idonee a superare lo specifico divario del settore o dell'area considerata e rispondenti ai requisiti fissati dal Comitato.

Gli interventi segnalati dall'interrogante avrebbero potuto essere quindi presi in considerazione solo se proposti, entro il termine stabilito del 14 settembre 1996, dall'amministrazione di settore o dalla regione interessata.

Si aggiunge per completezza che, entro il suddetto termine, sono pervenute proposte di finanziamento ampiamente eccedenti le disponibilità, il che ha evidenziato l'esistenza di notevoli carenze infrastrutturali che non trovano adeguata copertura finanziaria nei programmi adottati e in corso di attuazione, nonchè la difficoltà di operare una gerarchia di bisogni che trovi adeguata rispondenza in una scelta selettiva degli interventi da finanziare. Il CIPE, nella seduta del 18 dicembre 1996, ha quindi proceduto a ripartire la quota di risorse programmaticamente riservata alle amministrazioni centrali (circa 1.500 miliardi) sulla base delle intese tra le medesime intervenute ed ha allocato la quota riservata alle regioni (circa altri 1.500 miliardi) tenendo non solo conto dell'entità dei progetti motivatamente proposti, ma anche del peso della popolazione delle aree interessate e dell'incidenza del fenomeno della disoccupazione, nella considerazione che il rilancio dell'occupazione in zone fortemente caratterizzate dal suddetto fenomeno rappresenta una delle finalità prioritarie della manovra avviata dal Governo e nel presupposto che ogni regione aveva comunque evidenziato un parco progetti superiore alle disponibilità così assegnate.

Il Comitato ha quindi previsto che, a concorrenza delle risorse assegnate, le amministrazioni centrali e regionali, anche avvalendosi del supporto del nucleo di valutazione che aveva effettuato una prima disamina delle proposte pervenute, selezionino gli interventi da finanziare nell'ambito delle priorità a suo tempo rappresentate e tenendo conto della rispondenza ai criteri individuati dal CIPE medesimo. Ha comunque previsto un'azione di concertazione tra dette amministrazioni centrali e regionali allo scopo di massimizzare le risorse assegnate anche tramite lo sviluppo di sinergie tra gli interventi di rispettiva competenza. Allo

stato attuale, comunque, detta azione di concertazione non è intervenuta in quanto la regione Puglia non ha ancora provveduto a selezionare i progetti.

*Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica*

MACCIOTTA

(10 giugno 1997)

LAURIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che a tutt'oggi, nonostante l'anno scolastico sia iniziato da mesi, non si procede alle nomine in ruolo dei vincitori del concorso a cattedre ed ai posti nei conservatori di musica, bandito con decreto ministeriale del 18 luglio 1990;

che, in forza di circolari ministeriali (8 novembre 1996, protocollo n. 2440) e di presunti accordi con le organizzazioni sindacali, il Ministero della pubblica istruzione intende – in contrasto con quanto previsto dall'articolo 97 della Costituzione, dalla legge n. 417 del 1989, dal bando di concorso indetto con decreto ministeriale del 18 luglio 1990 – non assegnare la metà dei posti, «accantonandoli», ossia lasciandoli vacanti per tutto l'anno scolastico, con gravissimo nocumento per gli allievi e con inammissibile lesione dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei vincitori del concorso stesso, che aspettano invano da sette anni il proprio posto di lavoro;

che, mentre nel conservatorio di Trapani vi sono sei cattedre vacanti di pianoforte principale, al Ministero ne risultano soltanto quattro; al riguardo ci si chiede se si occultano posti pubblici vacanti e disponibili e per quali fini;

che i burocrati del Ministero e in particolare dell'Ispettorato istruzione artistica si rifiutano di dare spiegazioni agli aventi diritto (ai sensi della legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza) rispondendo alle loro reiterate, legittime richieste in maniera evasiva, poco chiara e, a volte, contraddittoria,

si chiede di conoscere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo sugli argomenti in questione e quale iniziativa intenda assumere affinché si proceda alle nomine in ruolo dei vincitori del suddetto concorso.

(4-03847)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che a decorrere dall'anno scolastico 1995-1996 si è proceduto alle immissioni in ruolo dei vincitori del concorso per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990, sui posti destinati a tale scopo.

Per l'anno scolastico 1996-97 le nomine in parola sono state ultimate entro la prima metà di gennaio, dopo aver proceduto alle utilizza-

zioni d'ufficio dei docenti soprannumerari, operazioni queste che precedono le nomine in ruolo.

Quanto alla mancata assegnazione, ai vincitori del concorso, della metà dei posti disponibili in quanto «accantonati» per la mobilità professionale, si precisa che detta mobilità è stata prevista dall'articolo 2 dell'accordo per il personale delle Accademie di belle arti e dei conservatori, sottoscritto in data 1° agosto 1996, il quale stabilisce i criteri per una più proficua gestione delle risorse professionali e per l'eventuale assorbimento del personale in esubero, anche mediante passaggi di cattedra e di ruolo, da attuare tenendo conto della specificità degli insegnanti nelle predette istituzioni di alta cultura e dei titoli artistici e professionali per essi richiesti.

Il successivo accordo, sottoscritto in data 30 ottobre 1996, ha fissato l'aliquota da destinare alla suddetta mobilità nella misura del 50 per cento del numero complessivo dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98.

Si conferma, inoltre, in merito alla situazione delle cattedre di pianoforte presso il conservatorio di Trapani, la disponibilità di 4 posti effettivamente vacanti e disponibili ai fini delle nomine in ruolo, essendo 11 i posti in organico con 7 titolari.

Si assicura, infine, che questo Ministero ha dato sempre chiare e univoche spiegazioni sia verbalmente sia per iscritto alle numerose richieste di chiarimenti pervenute.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(4 giugno 1997)

LAVAGNINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il coinvolgimento di un numero preoccupante di magistrati in vicende che li vedono iscritti nel registro degli indagati ed attinti da avvisi di garanzia è motivo di grave turbamento dell'opinione pubblica;

che, di fronte all'evidente appannamento della immagine di una parte della magistratura inquirente e giudicante, si determina la sfiducia dei cittadini nella giustizia,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda adottare affinché i procedimenti riguardanti i magistrati vengano accelerati in tutte le loro fasi;

se non si ritenga di proporre al Consiglio superiore della magistratura che non siano destinati ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nel dibattimento magistrati raggiunti da avvisi di garanzia per gravi reati.

(4-03231)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con circolare approvata nella seduta del 28 settembre 1995, il Consiglio superiore della magistratura ha richiesto a tutti gli uffici di procura generale e di procura della Repubblica di trasmettere immediatamente ad esso Consiglio, al Ministro Guardasigilli e al procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, con comunicazione separata per ciascun procedimento, le notizie dei fatti in ordine ai quali è iniziata indagine preliminare nei confronti di magistrati nonchè dei fatti emersi in occasione di procedimenti penali suscettibili di valutazione disciplinare o di valutazione sotto il profilo di incompatibilità di sede o di ufficio di un magistrato, copia di tutti i provvedimenti rilevanti, riguardanti magistrati, come quelli concernenti le disposte ed eseguite misure cautelari e quelli conclusivi delle varie fasi e gradi del procedimento, nonchè di trasmettere in tutti i casi ogni tre mesi notizie sullo stato dei procedimenti stessi, sugli sviluppi che essi hanno avuto e sui fatti emergenti.

Risulta a questo Ministero che gli uffici sopra indicati si sono generalmente attenuti a quanto stabilito dalla richiamata circolare.

Con successiva circolare adottata nella seduta del 17 gennaio 1996 il Consiglio superiore della magistratura ha disposto che le predette informative siano altresì comunicate al presidente della corte di appello ed al procuratore generale presso la stessa Corte per l'esercizio dei corrispondenti poteri riconosciuti dalla legge (articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 511 del 1946).

Quanto al secondo quesito, si reputa priva di apprezzabile giustificazione la proposta volta a differenziare la posizione dei magistrati requirenti eventualmente raggiunti da avvisi di garanzia per gravi reati dagli altri magistrati.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 giugno 1997)

LO CURZIO. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere se non si ritenga che – cessata la sua destinazione militare – il castello Maniaci di Siracusa, gioiello architettonico federiciano del 1200, debba essere utilizzato per scopi civili, quale sede universitaria, ovvero sede di rappresentanza della città, o quale struttura museale.

(4-04277)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In esito al quesito posto dall'onorevole interrogante si informa che il castello Maniace di Siracusa, ritenuto già nel dicembre 1972 dall'allora Ministero della pubblica istruzione d'interesse artistico-storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, era stato classificato tra i beni demaniali (ramo artistico-storico), come previsto dall'articolo 822 del codice civile, e dato in uso alla Difesa.

Poichè questo Dicastero non ha più l'esigenza di impiegare tale immobile, nel mese di aprile 1997 ha avviato la procedura per la dismissione definitiva del castello a favore dell'amministrazione delle Finanze, per il successivo passaggio al demanio dei beni culturali.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(10 giugno 1997)

LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che in data 8 luglio 1996 la RAI, la Federazione nazionale della stampa e l'USIGRAI hanno siglato un accordo per formulare una seconda lista di 54 precari (giornalisti e pubblicisti) da assumere dopo l'esaurimento della prima lista di 30 nominativi;

che nella lista dei 54 sono stati inseriti quei collaboratori che al 31 maggio 1996 avevano totalizzato 650 giorni di contratti giornalistici con le testate RAI, come articolo 2, articolo 2/36 e articolo 1 (pubblicisti e giornalisti);

che sono stati invece esclusi quei giornalisti che collaborano da molti anni con la RAI con contratti come articolo 2, articolo 2/36, articolo 1, contratto per sostituzione giornalistica e programmista-regista, ed hanno ottenuto il riconoscimento del praticantato d'ufficio da parte dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

che in altre parole sono stati esclusi dalla lista quei giornalisti professionisti che avevano una rilevante anzianità aziendale, ovvero uno dei punti chiave del precedente accordo del 1994;

che gli esclusi sono 11 giornalisti professionisti ed hanno un'anzianità che varia dai 1.000 ai 3.000 giorni di contratti con la RAI, come qui sotto specificato:

Giulia Artissi (primo contratto RAI 1984);

Letizia Cioffarelli (primo contratto RAI 1988);

Maria Teresa Fiore (primo contratto RAI 1990);

Carlo Fontana (primo contratto RAI 1986);

Manuela Lasagna (primo contratto RAI 1986);

Manuela Moreno (primo contratto RAI 1992);

Milena Pagliaro (primo contratto RAI 1989);

Paolo Pini (primo contratto RAI 1990);

Anna Grazia Reiter (primo contratto RAI 1981);

Maria Luigia Sorrentino (primo contratto RAI 1989);

Carla Toffoletti (primo contratto RAI 1985);

che, rendendosi conto dell'ingiustizia che stanno subendo gli esclusi, in data 25 luglio 1996 la Federazione nazionale della stampa, l'Associazione stampa romana e l'USIGRAI (ovvero gli stessi firmatari degli accordi) hanno scritto all'azienda chiedendo l'integrazione degli 11 esclusi nella lista dei 54;

che dall'accordo di luglio non c'è stato nessun incontro sullo specifico argomento tra azienda RAI e USIGRAI per definire l'inserimento nella lista già formulata degli 11 giornalisti esclusi,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro per una soluzione ottimale che tenga conto delle insopprimibili esigenze di equità e di giustizia del caso.

(4-02705)

(5 novembre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Detta materia rientra, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde, non si è mancato di interesse la concessionaria RAI la quale ha fatto presente che l'accordo sindacale menzionato si limita a definire i criteri cui dovrà attenersi l'azienda nel reclutamento del personale giornalistico a tempo indeterminato.

In particolare è stato concordato che una quota delle assunzioni sia riservata a coloro che sono stati ripetutamente impegnati presso la RAI con contratti a tempo determinato di natura giornalistica per almeno 650 giorni nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 maggio 1996.

Lo spirito dell'accordo concluso tra le parti - i cui termini sono stati definiti consensualmente - è quello di giungere al graduale assorbimento del personale precario nel rispetto del fabbisogno organico dell'azienda.

La RAI ha precisato, cioè, che l'intesa del 1994 comporta che ai fini dell'anzianità richiesta per l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui trattasi possano essere valutati solo i periodi in cui tali unità hanno prestato servizio precario in qualità di giornalisti, a nulla rilevando l'esercizio di attività ricomprese nell'ambito di figure professionali diverse.

Pertanto, sulla base di tale accordo fra la RAI, la Federazione nazionale della stampa e l'Usigrai i periodi d'impegno come «programmi-sta-regista» non sono stati considerati valutabili ai fini dell'assunzione con contratto giornalistico.

Da ultimo si fa presente che anche l'ordine dei giornalisti - chiamato ad esprimersi in merito - ha ritenuto che solo alcuni fra i periodi indicati nell'interrogazione in esame per gli 11 aspiranti all'assunzione sono ricollegabili a lavoro giornalistico e, di conseguenza, gli interessati non hanno raggiunto il limite di lavoro precario,

stabilito dal ripetuto accordo, che avrebbe dato loro la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(16 giugno 1997)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

– Premesso:

che la Telecom e la Omnitel forniscono servizi di telefonia mobile validi per tutto il territorio;

che per tale prestazione è stata predisposta una tariffa di utilizzo a costi elevatissimi, presupponendo l'esistenza delle garanzie di un servizio completo;

che esistono vastissime zone non coperte come, ad esempio, tutta la dorsale appenninica tra le Marche e l'Umbria, il che rende inservibile ed inutilizzabile per lunghissimi tratti di strada qualsiasi apparecchio di qualsiasi potenza,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi del mancato funzionamento del servizio nelle suddette zone;

quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di predisporre un servizio più completo che serva l'intero territorio.

(4-02363)

(16 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che al 31 dicembre 1996 la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 72 per cento del territorio e del 95,7 per cento della popolazione, mentre per la copertura della rete GSM (tecnica numerica) la percentuale raggiunta era del 66,5 per cento del territorio e del 94,2 per cento della popolazione; sempre per il GSM, la concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI) raggiungeva la percentuale del 54 per cento del territorio nazionale e del 78 per cento della popolazione: ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che, essendo il servizio radiomobile basato su trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera marcata la propagazione radioelettrica per cui risulta complesso garantire una buona ricezione del segnale su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda, in particolare, la zona appenninica fra le Marche e l'Umbria la concessionaria TIM, nel far presente che nei primi mesi del 1997 è stata avviata, per il GSM, la stazione radio-base di Acqualagna (Pesaro), ha comunicato che nel programma di ampliamento della rete GSM, nel corso del 1997, è prevista l'attivazione dei seguenti impianti:

Acquasanta (Ascoli Piceno); (stazione);	galleria Colvalenza (Perugia): ripetitore;
Albacina (Ancona);	galleria del Furlo (Pesaro): ripetitore;
Battiferro (Terni);	galleria di Fossombrone (Pesaro): ripetitore;
Cantiano (Pesaro);	Genga (Ancona): ripetitore;
Casteldilago (Terni);	M. Murano (Ancona): ripetitore;
Castiglione del Lago (Perugia) ripetitore;	Monte Vidon Corrado (Macerata): stazione;
Cavaceppo (Ascoli Piceno): ripetitore;	Montoro (Terni): stazione;
Cerreto di Spoleto (Perugia): ripetitore;	Penna San Giovanni (Macerata): stazione;
Colfiorito (Macerata): ripetitore;	Piagge (Pesaro): stazione;
Colle della Mandola (Macerata): ripetitore;	Rosaro (Perugia): stazione;
Colleponate (Perugia): ripetitore;	San Giustino (Perugia): stazione;
Deruta (Perugia): ripetitore; ...	Strettura (Macerata): stazione;
Fabriano (Ancona): ripetitore; ..	Valico di Fossato (Perugia): stazione;
Foligno (Perugia): ripetitore; ...	Occore Visso (Macerata): stazione.
M. Corona (Perugia): ripetitore;	

Occorre sottolineare, tuttavia, che l'attivazione dei citati impianti è subordinata al reperimento dei siti ed all'ottenimento dei permessi da parte delle autorità preposte; pertanto, data l'entità del programma, non è possibile attualmente garantire la completa esecuzione, entro il 1997, di tutti gli interventi previsti, poichè l'*iter* burocratico per il rilascio dei permessi di realizzazione e di installazione degli impianti tecnici rallenta sensibilmente i programmi predisposti.

Dal canto suo la concessionaria OPI ha reso noto che per il 1997 non sono stati inseriti, nel programma di ampliamento della propria rete, interventi nelle zone in parola; tuttavia, ha assicurato che, nell'aggiornamento del piano di copertura, quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame sarà tenuto in considerazione, al fine di soddisfare le esigenze della clientela locale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(16 giugno 1997)

MANCA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso: che fonti giornalistiche hanno riferito che il Ministro della difesa, onorevole Beniamino Andreatta, avrebbe pronunciato la seguente frase: «Non sono disponibile a vedere morire i nostri soldati per affermare che esiste un governo legittimo in Albania», si chiede di conoscere:

quale concetto il Ministro della difesa intendesse esprimere e sottolineare con la frase riportata;

quale sia il suo pensiero, in particolare, in ordine alla partecipazione di aliquote delle nostre Forze armate a missioni finalizzate al mantenimento della legalità, della stabilità e dell'ordine internazionale, caratteristiche queste che sembrano appartenere tutte alla situazione albanese;

se il Ministro non ritenga che, non solo a parole ma anche con i fatti, le ragioni di sicurezza e di difesa non possano essere più confinate al solo interno del nostro paese, ma debbano essere, invece, proiettate anche e prevalentemente fuori di esso, ove si manifesti un rischio diretto o indiretto per l'Italia e per le alleanze o le organizzazioni internazionali di cui liberamente l'Italia stessa fa parte condividendone valori e finalità;

cosa, nel concreto, egli volesse significare e quali deduzioni pratiche in ambito politico-militare intendesse trarre quando ha affermato che «stiamo passando da un ruolo primario di consumatori di sicurezza ad un nuovo e più difficile ruolo in cui dobbiamo divenire «produttori di sicurezza»;

quali siano, conseguentemente, le linee fondamentali su cui si dovrebbero, a suo parere, «modellare» le nostre Forze armate per i compiti connessi con la «produzione di sicurezza» di cui sopra;

come e se intenda mutare lo schieramento delle Forze armate italiane ancora orientato prevalentemente in direzione nord-est, in coerenza, cioè, con il periodo in cui eravamo «consumatori di sicurezza»;

quale trasformazione, in termini temporali, qualitativi e quantitativi, pensi di dover operare, infine, sulla struttura del personale con le stellette in modo che le Forze armate stesse, il loro rischieramento ed appunto i loro uomini possano far fronte, sempre con i fatti e mai più con le sole parole, agli attuali e futuri impegni proiettati nell'area sud e che sono riconosciuti, dal pensiero militare corrente, più vasti e differenziati rispetto al passato, presupponendo uno strumento militare armonico, flessibile, mobile, tecnologicamente aggiornato, quantitativamente adeguato, qualitativamente qualificato e, soprattutto, basato sulla professionalizzazione.

(4-04839)

(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si precisa anzitutto che la frase del Ministro della difesa, richiamata nell'interrogazione, risulta estrapolata da un ampio e articolato intervento riportato negli atti parlamentari relativi alle «Comunicazioni

del Governo sull'evoluzione della situazione in Albania» svoltosi al Senato il 15 marzo 1997 presso le Commissioni 3^a e 4^a riunite.

Nelle suddette «Comunicazioni» è reso evidente che l'intervento della Forza multinazionale di protezione (FMP) in Albania discende dalla risoluzione delle Nazioni Unite n. 1101 la quale, a sua volta, si richiama ad una richiesta formale da parte del Governo albanese per l'intervento di una forza militare di protezione in grado di concorrere al ripristino di un ambiente sicuro nel paese.

La formazione del Governo di riconciliazione nazionale, costituitosi a seguito dell'intesa del 9 marzo 1997 tra le varie parti politiche albanesi, costituisce la base politica ed istituzionale di riferimento per l'operato della Forza. Al di fuori di questo quadro politico-istituzionale non sarebbe giustificabile la presenza della Forza multinazionale nè, di conseguenza, l'operato nel nostro contingente e non sarebbero accettabili i rischi che pur sempre esistono in situazioni come quella albanese, per la sicurezza ed incolumità della nostre truppe.

In questo contesto le responsabilità e il ruolo di guida assunto dall'Italia nel quadro della crisi albanese sono una chiara dimostrazione della volontà del nostro paese di accentuare la sua capacità di «produttore di sicurezza», mediante il concorso alla risoluzione delle crisi e alla stabilità internazionale.

Questa consapevolezza dell'esigenza di assumersi le proprie responsabilità nel contesto internazionale ha determinato le scelte che sono state prese e le linee generali che si stanno adottando nella trasformazione nel nostro strumento militare.

Il nuovo modello di difesa che si sta realizzando prevede, infatti, Forze armate quantitativamente ridotte, ma qualitativamente migliorate, con un più alto tasso di professionalizzazione, una spiccata operatività interforze, più elevata mobilità e sostenibilità logistica e la capacità di operare al di fuori del territorio nazionale a sostegno della pace.

La riforma avviata tende a modificare il nostro strumento militare sia in termini concettuali ed organizzativi che di potenzialità di proiezione esterna, di gestione unitaria dello strumento operativo e di capacità di comando e controllo per consentirgli di operare in dispositivi multinazionali.

In questo quadro è prevista una redistribuzione delle forze su tutto il territorio nazionale con il decongestionamento dell'area del Nord-Est ed il graduale spostamento del baricentro delle Forze armate verso il Centro e il Sud d'Italia, compatibilmente con le infrastrutture disponibili.

I criteri applicati per la riforma, in un contesto di generale economia, sono essenzialmente incentrati sui seguenti punti:

sostituzione di una rilevante aliquota di militari di leva con militari volontari, da attuare progressivamente, anche in relazione all'effettivo gettito del reclutamento volontario, in modo da raggiungere una sostanziale parità tra la componente professionale e quella di leva;

ricerca, pur nell'ambito di una significativa riduzione del personale in servizio continuativo (- 25 per cento ai sensi della legge n. 662 del 1996), di un incremento percentuale della componente professionale

rispetto al totale del personale alle armi, passando dall'attuale 45 per cento al 70 per cento circa. Ciò per soddisfare le esigenze di elevata specializzazione, connesse con l'evoluzione tecnologica dei mezzi, nonché quelle di comando delle unità, specie quando costituite esclusivamente o prevalentemente da volontari.

Il nuovo assetto comporterà una sensibile diminuzione della componente del personale in tutti i settori, salvo ovviamente l'incremento del personale di truppa volontario. Le riduzioni saranno attuate con la necessaria gradualità nell'arco di circa un decennio, al fine di evitare improvvisi squilibri strutturali suscettibili di incidere negativamente sulla continua efficienza dello strumento interforze.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(12 giugno 1997)

MANCONI. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che lo stagno di Cagliari, meglio noto come stagno di Santa Gilla, ricadente nei comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra, è stato interessato fin dal 1963 dal CIPE con l'approvazione di un finanziamento richiesto dal CASIC (Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Cagliari) per la realizzazione di un porto industriale per una spesa di oltre 40 miliardi;

che nel 1976, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 (adesione dell'Italia alla convenzione di Ramsar, Iran, 1971), lo stagno è stato riconosciuto fra le zone umide di importanza internazionale; successivamente è indicato come ZPS (zona di protezione speciale) con la direttiva CEE n. 409/1979, in seguito assoggettato a vincolo paesaggistico secondo la legge nazionale n. 431 del 1985, e cartografata nella lista allegato A della legge regionale n. 31 del 1989, in quanto sito di riserva naturale regionale, individuato a conservazione integrale «1» del vigente PTP (Piano territoriale paesistico) n. 11 e proposto quale SIC (sito d'interesse comunitario) ai sensi della direttiva CEE n. 43/1992 (codice ITB00023);

che nel 1973 si è sviluppata una epidemia di colera, causata dagli scarichi urbani all'interno dello stagno, che provocano una contaminazione degli allevamenti di mitili;

che nel 1974 viene emessa una ordinanza di divieto della pesca (motivata con la presenza di scarichi industriali), successivamente revocata nel 1994;

che nel 1978, lo studio commissionato dall'assessorato difesa ambiente della regione ha individuato all'interno dello stagno di Santa Gilla un inquinamento da metalli pesanti, tra i quali piombo, zinco, cadmio e ben 26 tonnellate di mercurio, versate tra l'altro dall'azienda ex Rumianca-SIR, ora di proprietà dell'ENI, che ha comportato il successivo dragaggio e la sistemazione a colmata con 4 milioni di metri cubi e l'eliminazione di oltre 250 ettari di laguna per il cui disinquinamento la

regione ha richiesto e ottenuto 67 miliardi dal FIO (Fondo Investimento Occupazione);

che nel mese di dicembre 1996 è stata scoperta all'interno della fabbrica Metalpha del gruppo Bridgestone una colmata di fanghi, costituiti da piombo e rame, profonda 2 metri e vasta, pare, 500 metri quadrati; questa è stata posta sotto sequestro del sostituto procuratore Giancarlo Moi della pretura di Cagliari per l'effettuazione delle analisi e l'accertamento delle responsabilità,

si chiede di sapere se:

la grave situazione scoperta a Macchiareddu, realizzatasi nei decenni di attività di produzione chimica (quali il processo cloro-soda del cloruro di vinile) e trasformazione di metalli (quali piombo, rame e altri), i quali hanno generato ingenti quantità di RTN di cui non si conosce la destinazione finale allo smaltimento, non metta in luce una carenza di controlli e verifiche alla luce della mancata realizzazione dell'ARPA (Agenzia regionale protezione ambientale), così come disposto dalla legge nazionale n. 61 del 1994 per la qualità dell'aria, dell'acqua e dei prodotti alimentari e ittici, favorendo situazioni di pericolo per la pubblica salute e, in particolare, per le comunità circostanti il polo industriale;

non si ritenga opportuno, dopo quanto esposto, l'invio di una commissione che svolga accertamenti, tramite incontri con le autorità locali, le associazioni di categoria, sindacali e ambientaliste, al fine di comprendere quale risultato sia scaturito dalla concessione di circa 150 miliardi investiti per il disinquinamento dello stagno di Santa Gilla e del polo industriale di Macchiareddu alla luce della mancata realizzazione della riserva naturale;

non si ritenga opportuno disporre di una campagna di monitoraggio.

(4-03730)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale ottenuti attraverso la rappresentanza del Governo nella regione Sardegna.

Si è appreso, al riguardo, da quanto riferito dall'assessorato regionale all'ambiente, che per l'intervento per i «lavori di risanamento, ristrutturazione, regolazione idraulica e biologica e delle strutture produttive per le attività ittiche nella laguna di Santa Gilla» risulta sia stato a suo tempo assegnato dallo Stato alla regione Sardegna (con due deliberazioni del CIPE, rispettivamente del 22 febbraio 1985 e del 19 dicembre 1989), un finanziamento, a valere sul Fondo investimenti occupazione, successivamente integrato da ulteriori somme stanziare dall'amministrazione regionale – per un totale complessivo di 130.090 milioni di lire – da destinare al perseguimento del recupero igienico-sanitario-ambientale della laguna, a seguito del manifestarsi dell'infezione colerica dell'anno 1974 e del grave, concomitante inquinamento industriale pro-

veniente dagli scarichi dell'agglomerato industriale di Macchiareddu, e per la ripresa della produttività ittica unitamente all'introduzione di nuove forme di allevamento produttivo ed alla salvaguardia dei posti di lavoro.

Per mezzo di due provvedimenti regionali (legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, e DCG-DA 1° dicembre 1994, n. 2325) risulta che il compito di realizzare direttamente tale progetto sia stato trasferito all'amministrazione provinciale di Cagliari.

La direzione dei lavori sarebbe stata affidata a professionisti esterni, vincitori delle relative gare d'appalto, mentre l'esecuzione sarebbe stata suddivisa in quattro comparti di categorie di lavorazioni omogenee.

Con specifico riferimento agli aspetti, richiamati nell'interrogazione, relativi al dragaggio e alla sistemazione in bacini di colmata ed alla «eliminazione» di oltre 250 ettari di laguna, risulta che con la stretta collaborazione dei consulenti scientifici del CNR di Padova e Lesina, dell'Università di Cagliari, dell'istituto zooprofilattico delle Tre Venezie e dell'Istituto superiore di sanità, il problema sia stato risolto con una soluzione a basso indice di rischio ed utilizzabile ai fini produttivi, ovvero con la delimitazione con argini in terra dell'area particolarmente inquinata (circa 250 ettari) e con la realizzazione di un bacino successivamente colmato con fanghi delle escavazioni di tutta l'area lagunare.

Inoltre, sarebbe prevista la realizzazione di bacini pensili per un impianto estensivo di gambericoltura proprio nelle suddette aree di colmata, fra le opere a carico PIA 6 sud Santa Gilla (legge regionale n. 14 del 1996).

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pesca ed alla molluschicoltura, risulta che, a parziale modifica di quanto disposto dalla capitaneria di porto di Cagliari nel luglio 1974, per effetto del decreto dell'assessore alla difesa dell'ambiente della regione Sardegna n. 2062 del 1° agosto 1964, sia consentita l'attività di pesca nel compendio di Santa Gilla «nelle forme ed ai soggetti che saranno autorizzati a tale attività sulla scorta di apposito provvedimento autorizzativo dell'amministrazione regionale», tenuto conto dell'attuale insussistenza di indici di contaminazione industriale e biologica, dichiarata dal presidio multizonale di prevenzione della competente ex unità sanitaria locale n. 20, a seguito dei lavori effettuati per l'eliminazione dell'inquinamento dello stagno e per un suo recupero produttivo ai fini della pesca e dell'acquacoltura. Mentre lo stesso provvedimento vietava ancora la raccolta dei molluschi nello stagno di Santa Gilla, in quanto in attesa della conclusione delle operazioni di classificazione delle acque - disposte dall'amministrazione regionale - a seguito della classificazione dello stagno (ai sensi del decreto ministeriale 27 aprile 1978), il decreto dell'assessore alla difesa dell'ambiente n. 1076 del 23 giugno 1995 ha disposto che nella laguna di Santa Gilla sia ora consentita anche l'attività di molluschicoltura.

Il Ministro della sanità
BINDERI

(19 giugno 1997)

MANFROI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che l'associazione che raduna i cori popolari del Veneto (ASAC) conta ben 304 cori iscritti con migliaia di coristi che svolgono in forma amatoriale, ma con grande assiduità ed impegno, attività concertistiche in Italia ed all'estero;

che analoghe realtà esistono in tutte le altre regioni italiane, in particolare nel Nord Italia;

che il repertorio di questi cori attinge ad un patrimonio di inestimabile valore culturale, legato alla tradizione popolare, che viene peraltro rivisitato e riproposto in forme di altissimo livello artistico;

che dovunque questi cori si esibiscono ottengono un grande successo di pubblico e di critica;

che, ciò nonostante, la RAI – Radiotelevisione italiana non propone mai questo repertorio nelle sue trasmissioni, nonostante la sua natura di pubblico servizio dovrebbe imporle di valorizzare anche queste forme culturali che solo convenzionalmente possono definirsi «minori»;

che sicuramente la trasmissione dei cori popolari avrebbe garantita un'*audience* considerevole, visto il grande numero di cultori di questo genere musicale, ad un costo estremamente contenuto, visto anche il carattere dilettantesco dei praticanti,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso la RAI affinché vengano messe in onda trasmissioni con la partecipazione di cori popolari.

(4-02903)

(13 novembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che Raiuno manda in onda ogni domenica, fin dal giugno 1992, la trasmissione «Senti la montagna», che si prefigge di raccontare l'ambiente, le storie, la tradizione, le esperienze, i problemi e le potenzialità delle risorse delle zone di montagna.

La concessionaria ha sottolineato che la trasmissione è il contesto ideale per valorizzare al massimo il particolare repertorio di tradizione e cultura popolare tramandato dai cori ed ha manifestato il desiderio di poter acquisire nuove registrazioni da inserire nelle future puntate della trasmissione.

Il programma di Raiuno «Unomattina», inoltre, dedica alle realtà locali tre servizi alla settimana presentandone tutte le caratteristiche come bande musicali, gruppi folkloristici, cori popolari e sfilate storiche in costume: nelle 152 puntate trasmesse fino ad oggi sono intervenuti,

a titolo gratuito, circa novanta paesi con relativi cori e gruppi folkloristici.

Nel programma di Raidue «Ci vediamo in TV», infine, è da tempo inserita una rubrica fissa dal titolo «Le canzoni della nostra storia», che è un appuntamento con le canzoni della tradizione popolare e storica italiana.

Sono ospiti esclusivi della rubrica, oltre ad alcuni tra i maggiori cori nazionali di livello internazionale, anche quelli più propriamente a carattere regionale, che hanno registrato un soddisfacente gradimento da parte del pubblico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(16 giugno 1997)

MELONI, BONFIETTI, CALVI, SCOPELLITI, PETTINATO, CIRAMI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che Roisin McAliskey ha venticinque anni, è incinta e soffre di una grave forma di asma fin da bambina;

che è stata arrestata il 20 novembre 1996 a Coalisland, in Irlanda del Nord, dove vive, con l'accusa, rivoltagli dall'autorità tedesca, di aver preso parte ad un attentato avvenuto il 28 giugno 1996 nella base militare inglese di Osnabrueck, in Germania, rivendicato dall'IRA;

che la giovane irlandese, figlia dell'ex parlamentare Bernadette Devlin, *leader* del movimento per i diritti politici dell'Irlanda del Nord, si trova attualmente nel carcere femminile di Londra, Holloway, tristemente famoso per le condizioni di vita subumane patite dai carcerati; nel caso specifico, la McAliskey è costretta in cella 23 ore su 24, continuamente sorvegliata, ed i colloqui con i familiari sono concessi in misura assai limitata e dietro uno schermo di vetro e, nonostante tali misure precauzionali, la stessa viene sottoposta all'umiliante pratica dello *strip searches*, perquisizioni fisiche a corpo nudo;

che voci autorevoli sostengono che la Germania non abbia richiesto l'arresto della McAliskey, ma che questo sia stato compiuto arbitrariamente dalla polizia nordirlandese; si dice infatti che la giovane sia stata portata al centro interrogatori di Castlereagh e che solo allora i succitati organi di polizia abbiano informato le autorità tedesche che la ragazza si trovava in stato di fermo;

che le autorità inglesi più volte sono state condannate dal Tribunale europeo per i diritti umani e da Amnesty International per comportamenti lesivi della dignità dell'uomo, perpetrati ai danni dei repubblicani irlandesi;

che il Governo tedesco, ignorando palesemente le condizioni di salute della McAliskey, si oppone alla libertà provvisoria su cauzione e le autorità tedesche hanno portato la documentazione necessaria

per richiedere l'extradizione della McAliskey l'ultimo giorno utile a loro disposizione,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza che le autorità inglesi hanno compiuto 22.000 arresti fra i nordirlandesi in 18 mesi durante il periodo del cosiddetto processo di pace;

se non si ritenga necessario intervenire con la massima urgenza, con le iniziative che la gravità del caso richiede, per sollecitare il Governo tedesco affinché vengano rispettate le convenzioni europee ed internazionali, peraltro sottoscritte sia da Germania che da Gran Bretagna, in materia di diritti umani e venga concessa a Roisin McAliskey la libertà vigilata, considerando fra l'altro che referti medici indipendenti hanno dichiarato la sua gravidanza ad alto rischio.

(4-04557)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. – Riguardo al caso di Roisin McAliskey, per quanto attiene al regime carcerario, cui è sottoposta, le competenti autorità britanniche hanno dichiarato che la signora McAliskey beneficia di circa 10 ore di uscita al giorno e può frequentare liberamente la cappella del carcere oltre a diverse attività ricreative ivi disponibili, tra cui la palestra e la piscina. Le autorità britanniche hanno altresì precisato che, nel suo particolare caso di donna in stato di gravidanza, la signora McAliskey può frequentare corsi di maternità e le sarà concesso, dopo la nascita, di tenere il bambino con lei. Secondo quanto affermato dalle predette autorità la signora McAliskey viene chiusa nella sua cella solo per i pasti e di notte, mentre non esistono restrizioni sul numero delle visite che può ricevere da parte dei familiari: queste devono essere preannunciate per telefono e possono essere effettuate tutti i giorni tranne la domenica.

In relazione alla richiesta di estradizione, secondo quanto comunicato dalle ambasciate d'Italia in Bonn e Londra, il Governo tedesco ha inoltrato presso le competenti autorità britanniche formale richiesta per l'arresto e l'extradizione della signora McAliskey.

Riguardo alla segnalazione dell'effettuazione da parte delle autorità britanniche di 22.000 arresti fra i nord-irlandesi in 18 mesi durante il periodo del «cessate il fuoco», il competente Ministero britannico, pur riservandosi di riferire in seguito una dettagliata risposta, ha fin da ora affermato che tale cifra appare del tutto destituita di fondamento e completamente inattendibile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(6 giugno 1997)

MILIO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che in data 15 dicembre 1996 il Movimento dei Club Pannella ha inoltrato una comunicazione mediante «Postel» a oltre 5.000 iscritti e simpatizzanti;

che l'utilizzo di tale strumento elettronico era finalizzato all'urgenza di informare i destinatari delle imminenti iniziative del Movimento e segnatamente di una serie di assemblee regionali convocate e presiedute nei giorni successivi da Marco Pannella;

che in almeno due regioni campione (Liguria ed Emilia-Romagna) è risultato, con dichiarazione scritta dei destinatari, che almeno i due terzi non avevano ancora ricevuto il «Postel» rispettivamente a 5 e 6 giorni dall'invio, vanificando in tal modo i risultati che il Movimento si riprometteva di ottenere con l'ingente spesa sostenuta,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda prendere per:

verificare la veridicità di quanto denunciato;

perseguire eventuali responsabilità personali, omissive o dolose, che possano aver causato i disservizi denunciati;

ripristinare le condizioni di qualità accettabile per un servizio – il «Postel» – con costo elevato e che, come si lascia intendere agli utenti, dovrebbe essere molto più rapido della normale corrispondenza.

(4-06107)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha precisato che il servizio di posta elettronica denominato «Postel» offre sia un servizio di messaggistica elettronica sia un servizio di posta «ibrida» nel caso in cui l'invio mediante posta elettronica venga elaborato e stampato su supporto cartaceo, per cui ai normali tempi di trasmissione vanno aggiunti quelli del recapito della posta ordinaria.

Ciò premesso, ha proseguito l'Ente, si significa che il Movimento dei club Pannella, utente del servizio di posta elettronica, si è avvalso di quest'ultima tipologia mista e ha trasmesso via modem, alle ore 22,34 del 15 dicembre 1996, 5.000 comunicazioni. In data 16 dicembre la trasmissione è stata elaborata e distribuita elettronicamente nei vari centri stampa più vicini al luogo di destinazione, fatta eccezione per 184 invii che sono stati stampati il giorno successivo.

Dalle informazioni acquisite in proposito è risultato che solo 12 dei 5.000 invii non sono giunti a destinazione, mentre circa i tempi di consegna non è stato possibile effettuare una indagine accurata senza disporre degli indirizzi dei destinatari e delle buste recanti i bolli di spedizione e di recapito in quanto, trattandosi di invii non soggetti a registrazione, non esistono presso gli uffici postali documenti sui quali poter eseguire dei riscontri.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(16 giugno 1997)

MONTAGNINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*

– Premesso:

che una parte considerevole del territorio del comune di Gela (Caltanissetta) versa in una grave situazione di calamità, a causa di un violento nubifragio che ha colpito la provincia nella giornata di lunedì 9 dicembre 1996;

che il nubifragio ha provocato una situazione di vero e proprio dissesto idrogeologico con danni ingenti e consistenti pericoli per l'incolumità delle persone: si sono infatti verificate due grosse frane e nelle aree più colpite si lavora ancora per liberare le strade e le abitazioni dall'acqua e dalla fanghiglia;

che alcune famiglie – soprattutto fra quelle residenti nei quartieri sviluppatasi abusivamente e senza un'adeguata urbanizzazione – hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni e sono state alloggiate provvisoriamente nei locali della scuola «Pirandello»;

considerato:

che il sindaco di Gela ha richiesto tempestivamente la dichiarazione dello stato di calamità naturale per l'area colpita dal nubifragio;

che sussistono reali problemi di ordine pubblico dovuti al rischio consistente di azioni di sciacallaggio nelle abitazioni evacuate;

che la grave situazione appena descritta è imputabile anche alla mancata attuazione dei piani di risanamento che pure sono stati finanziati da anni,

si chiede di sapere:

quali interventi siano stati posti in essere dalle competenti amministrazioni statali periferiche e con quali effetti;

se il Governo non ritenga opportuno l'impiego di parte dei militari impegnati nell'operazione «Vespri siciliani» per prevenire il rischio di azioni di sciacallaggio e per affiancare le istituzioni competenti nell'opera di soccorso;

quali interventi il Governo intenda comunque promuovere al fine di ripristinare una condizione di normalità.

(4-03439)

(16 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si rappresenta che per l'avversità atmosferica verificatasi nei giorni 9 e 10 dicembre 1996 nel territorio di Gela il Governo, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle autorità locali, non ha ritenuto di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, nella considerazione che tale fenomeno non era riconducibile alle situazioni previste dalla lettera c) dell'articolo 2 della già menzionata legge n. 225 del 1992 e cioè «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari».

La prefettura di Caltanissetta ha comunicato che per fronteggiare la situazione determinata dal nubifragio sono stati immediatamente attivati gli interventi di soccorso da parte del distacco dei vigili del

fuoco di Gela, coadiuvato dal comando provinciale e da rinforzi richiesti ad altre province vicine, eseguendo interventi di prosciugamento a mezzo di pompe adescanti.

A seguito dell'allagamento di alcune abitazioni del centro urbano, le undici famiglie evacuate ed alloggiate presso strutture scolastiche e presso la casa di riposo per anziani «Aldisio» l'indomani hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni per le quali è stato eseguito un apposito servizio antischiacciamento da parte delle forze di polizia presenti nel territorio.

A prestare opera di soccorso sono intervenute in modo massiccio le unità dell'Esercito impegnate nell'operazione «Vespri siciliani».

Per quanto riguarda, invece, i danni provocati nel settore agricolo, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali comunica che, in accoglimento delle proposte avanzate dalla regione Sicilia, ha proceduto all'emanazione del decreto di declaratoria di calamità naturale in data 25 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1997, per le piogge alluvionali abbattutesi nei giorni 9 e 10 dicembre 1996 che hanno colpito, tra l'altro, il comune di Gela.

Con l'emissione del predetto decreto di declaratoria, nelle aree agricole colpite dall'evento atmosferico richiamato, possono essere attivati dalla regione gli interventi contributivi e creditizi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

BARBERI

(6 giugno 1997)

MONTELEONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il concorso per titoli ed esami di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1990 è stato annullato, per gravi irregolarità commesse dalla commissione, dall'allora ministro Iervolino con decreto ministeriale del 9 agosto 1993;

che alla ripresa degli esami si sono verificati gravi inconvenienti che hanno portato alla decisione di sospendere le prove (il giorno 27 settembre 1995);

che si è registrata una pesante diminuzione di studenti e non certo per un diminuito interesse per l'attività coreutica; ad esempio, si precisa che nel 1989-90 funzionavano 29 cattedre e messa di tecnica della danza mentre nel 1995-96 le cattedre della stessa materia sono ridotte a 23;

che si è disattivato il corso straordinario propedeutico che nel passato, dal 1948, era la fonte alla quale l'Accademia nazionale di danza attingeva per mantenere alto il numero dei frequentanti; si trattava, in verità, di un corso autorizzato di anno in anno, i cui docenti, ormai di ruolo risultano ora sovrannumerari,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere nella individuazione di oggettive responsabilità e come pensi di poter restituire fiducia e ristabilire la serenità necessaria ad un corretto svolgimento del concorso stesso prima della sua ripresa, considerando che nel frattempo sono diminuiti i posti e che non è più possibile svolgere concorsi a posti zero. Si parla inoltre che i candidati per sostenere le prove pratiche debbano, a proprio carico, farsi accompagnare da un pianista, dal che si può desumere quale danno economico derivi dal ripetersi delle prove;

quali iniziative intenda assumere a favore di una ripresa di credibilità della Accademia nazionale di danza e per il reinserimento di tale istituzione al livello di prestigio che le si confà.

(4-00968)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale l'onorevole interrogante, con riferimento alla vicenda relativa all'annullamento del concorso a cattedre di «tecnica della danza», ha chiesto se siano state avviate iniziative per l'individuazione di oggettive responsabilità e per restituire credibilità all'Accademia nazionale di danza.

Al riguardo si ricorda che l'annullamento del suddetto concorso fu disposto, come si rileva anche nell'interrogazione, a seguito di irregolarità, denunciate con esposti da alcuni studenti ed accertate attraverso un'indagine ispettiva, a suo tempo ordinata dall'ispettorato per l'istruzione artistica di questo Ministero.

Risultate tali irregolarità non sanabili, l'amministrazione ha dovuto far ripetere, *ex novo*, le prove del concorso, dando informazione degli esiti ispettivi alla procura generale della Corte dei conti, che ha chiesto di accertare, previa indagine contabile amministrativa, eventuali responsabilità.

L'indagine si è conclusa con l'invio alla stessa procura di una dettagliata relazione utile ad accertare eventuali danni all'erario.

Per quanto concerne la ripetizione delle prove, pur nella consapevolezza che nell'attuale organico dell'Accademia non ci sono posti vacanti e disponibili, si è ritenuto di dare disposizioni in tal senso in quanto trattasi di un concorso indetto nel 1990, in un'epoca, cioè, in cui le relative disposizioni legislative imponevano l'espletamento delle procedure concorsuali anche in assenza di posti.

Per quanto concerne lo stato attuale dei lavori del concorso, le cui prove sono state per pochi giorni sospese dalla commissione, sulla base di adeguate motivazioni, si fa presente che, per le vie brevi, il provveditorato agli studi di Roma, ufficio competente, delegato allo svolgimento del concorso, ha comunicato che la commissione ha concluso i lavori.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(4 giugno 1997)

MONTICONE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in base al regolamento 2081/93 nella regione Piemonte sono stati programmati alcuni poli integrati di sviluppo per i quali le provvidenze dell'Unione europea consentono di coprire il 70 per cento dei costi infrastrutturali previsti;

che tali poli costituiscono ambiti produttivi innovativi con forti componenti di ricerca e sviluppo e sono volti ad alleggerire le restrizioni occupazionali ed a facilitare la ripresa dell'economia della regione;

che l'attuazione di tali poli è demandata ad apposite società di intervento, le quali, tutte partecipate da FinPiemonte, non riescono a disporre delle risorse economiche necessarie;

che il sistema creditizio regionale, che vede operare enti ed istituti di credito di rilevanza nazionale come la Cassa di risparmio di Torino e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, ha assunto una posizione di indifferenza rispetto a tali progetti, facendo mancare alle società di intervento le opportune risorse finanziarie,

si chiede di sapere quali misure saranno poste in essere affinché non si perda la possibilità di usufruire dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea e si possa così incentivare la ripresa economica delle zone interessate.

(4-04238)

(13 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Circa l'attuazione dei Poli integrati di sviluppo (PIS) in applicazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 *ex* Regolamento CEE n. 2081 del 1993 si conferma che la regione Piemonte ha posto in essere diverse iniziative per la realizzazione dei progetti in questione.

Si specifica che i PIS previsti sono sei: Avigliana, Pinerolo, Moncalieri, San Maurizio Canavese, Chivasso e Settimo Torinese.

Nel merito si precisa che l'amministrazione regionale, con apposita deliberazione, ha formulato gli indirizzi procedurali e organizzativi ai propri uffici a vario titolo interessati (urbanistica, assetto idrogeologico, beni ambientali, eccetera), al fine di accelerare gli *iter* amministrativi connessi ai progetti finanziati dal predetto DOCUP e da altri programmi comunitari.

La regione ha, altresì, approvato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, un aumento di capitale – detenuto dalla regione per oltre il 50 per cento – della Finpiemonte spa, società finanziaria incaricata di sostenere anche i progetti dei PIS, nonchè ha assistito i beneficiari (enti locali e società miste pubblico-private) per cantierare tali iniziative.

Dei previsti PIS solo quello di Avigliana è, però, in fase di concreta attuazione. Per quanto riguarda le altre iniziative la regione ritiene di avviare i lavori entro il 30 giugno 1997 nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Commissione europea.

Tuttavia, come è evidenziato nel citato documento parlamentare, il sistema bancario, nonostante le sollecitazioni più volte formulate sia dal-

la Finpiemonte spa che direttamente dall'amministrazione regionale, ha mostrato, anche a parere della regione, una certa indifferenza ad intervenire concedendo le opportune risorse finanziarie.

Si fa presente, inoltre, che, per alcuni PIS, data la complessità dei problemi e la variegata natura degli stessi, la regione ha attivato appositi «accordi di programma» le cui procedure sono in fase di conclusione.

*Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica*

MACCIOTTA

(10 giugno 1997)

MULAS, CAMPUS, MARTELLI, MANIS. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'organizzazione territoriale della Confcommercio di Thiesi-Bonorva (Sassari) si è resa interprete, con una lettera di protesta indirizzata alla direzione regionale e a quella provinciale della Telecom Italia, dei disagi che gli operatori economici del territorio debbono sopportare a causa della mancanza di adeguati ripetitori che consentono un normale servizio di telefonia cellulare;

che alla segnalazione della Confcommercio si unisce quella inoltrata più di un mese fa da oltre duecento utenti di Bonorva alla direzione nazionale della Telecom auspicando un intervento risolutore;

che tale inefficienza affligge da tempo altre zone della Sardegna;

che questo disservizio, oltre a penalizzare ed emarginare tutti coloro che per lo svolgersi della propria attività lavorativa e delle proprie relazioni sociali utilizzano la telefonia cellulare, ostacola lo sviluppo e i rapporti quotidiani degli operatori commerciali particolarmente attivi in tale zona della Sardegna;

che si ripercuotono sulla Sardegna, con particolare discapito dell'attività commerciale e dell'economia dell'isola, gravi disagi e difficoltà di collegamento non soltanto con il resto della penisola, ma anche fra zone territoriali limitrofe,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda approntare opportuni interventi affinché in Sardegna la zona di Thiesi-Bonorva e quelle a tutt'oggi carenti siano dotate di adeguati ripetitori e gli utenti ivi residenti, che pagano lo stesso canone degli utenti residenti nel resto della penisola, possano usufruire di un regolare servizio di telefonia cellulare.

(4-02583)

(28 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere ritenuti soddisfacenti se si considera che al 31 dicem-

bre 1996 la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 72 per cento del territorio e del 95,7 per cento della popolazione, mentre per la copertura della rete GSM (tecnica numerica) la percentuale raggiunta era del 66,5 per cento del territorio e del 94,2 per cento della popolazione; da parte sua la concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI) raggiungeva la percentuale del 54 per cento del territorio nazionale e del 78 per cento della popolazione: ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

Ciò premesso, la concessionaria TIM, nel significare che nel 1996 nella regione Sardegna sono state attivate 20 nuove stazioni radio-base con lo scopo di ampliare e di migliorare la qualità della copertura radioelettrica offerta, ha comunicato che nel piano di ampliamento della rete GSM, la cui realizzazione è prevista nel corso del 1997, è stata programmata la realizzazione di due stazioni radio-base, nella zona di Bonorva, precisamente Monte Pedra Lada e Cossoine.

Tali impianti consentiranno la copertura del comune di Bonorva e zone limitrofe e di un tratto della strada statale n. 131.

Per la zona di Thiesi, invece, nel corrente anno non sono previsti interventi impiantistici.

Da parte sua la concessionaria OPI ha comunicato che la zona di Thiesi è dotata di parziale copertura *out-door*, mentre quella di Bonorva risulta essere soddisfacentemente coperta e che per il corrente anno non sono previsti ulteriori interventi in tali aree.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(16 giugno 1997)

NIEDDU. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da lungo tempo le istituzioni locali, le forze sociali, l'ordine forense hanno a più riprese evidenziato e sottoposto all'attenzione degli organi istituzionali la insostenibile situazione, a causa della carenza di organico, degli uffici giudiziari della provincia di Nuoro;

che non è esagerato definire la condizione di tali uffici drammatica, tale da impedire il diritto alla giustizia in una delle aree più sensibili del territorio nazionale ed isolano;

che la già esigua funzionalità degli uffici giudiziari richiamati è stata ulteriormente limitata dalla sentenza dello scorso aprile della Corte costituzionale sulla incompatibilità dei magistrati quali componenti del collegio penale nella fase decisionale ove gli stessi abbiano fatto parte di collegi pronunciatisi sulla custodia cautelare;

che lo scorso 8 ottobre con ordinanza del tribunale di Nuoro è stata disposta la remissione degli atti del procedimento penale n. 9/96 registro generale modello 16 del tribunale penale di Nuoro al tribunale

di Palermo in forza degli articoli 34-43 e 11 del codice di procedura penale;

che il procedimento in questione, già inoltrato in fase processuale nella scorsa primavera dopo 12 udienze celebrate, molti atti istruttori compiuti, compresa l'audizione di decine di testimoni, è stato sospeso a causa della citata sentenza della Corte costituzionale;

che appare in tutta evidenza l'assurdità della situazione così determinatasi, per cui con il processo quasi concluso si dovrebbe cominciare *ex novo*, chiamando a Palermo ben 60 testi tra accusa e difesa, con costi notevoli per il rinnovo del dibattimento per la stessa amministrazione giudiziaria;

che, a parte le discrasie evidenziate, sia per i cittadini a vario titolo chiamati in aula sia per la macchina giudiziaria, le motivazioni addotte a supporto della decisione di trasferimento (articoli 34-43 e 11 del codice di procedura penale) parrebbero in contrasto con il principio costituzionalmente garantito del giudice naturale precostituito per legge;

che l'articolo 3 della Costituzione obbliga la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza dei cittadini;

che l'articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili del cittadino;

che nel caso in questione il principio costituzionale di cui all'articolo 25 della Costituzione è violato dagli articoli 34-43 e 11 del codice di procedura penale, laddove consentono al giudice naturale di spogliarsi del processo per fatti e cause estranee alla volontà del cittadino ed invece riferibili all'inerzia dello Stato, che secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, da una parte è tenuto a garantire l'esercizio di un diritto inviolabile del cittadino (articolo 25 della Costituzione) e dall'altra a rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza dei cittadini (nel caso specifico il completamento degli organici presso il tribunale di Nuoro),

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per dare soluzione ai problemi richiamati.

(4-02312)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento alla parte dell'interrogazione in oggetto relativa alla situazione degli organici magistratuali negli uffici giudiziari di Nuoro, si rappresenta quanto segue.

Tribunale di di Nuoro

L'organico del personale di magistratura è costituito dal presidente (presente), da 2 presidenti di sezione (di cui uno presente) e da 7 giudici (5 dei quali sono presenti, sebbene uno di essi risulti in uscita).

Pretura circondariale di Nuoro

L'organico è costituito dal consigliere pretore dirigente (presente) e da 5 pretori, 4 dei quali presenti.

L'unico posto vacante non risulta essere stato pubblicato.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Nuoro

L'organico è costituito dal procuratore (presente) e da 3 sostituti, uno solo dei quali presente.

Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Nuoro

L'organico è costituito dal procuratore (in entrata) e da 3 sostituti, 2 dei quali presenti.

L'unico posto vacante non risulta essere stato pubblicato.

Ufficio di sorveglianza di Nuoro

È attualmente in servizio uno dei due giudici previsti in organico.

Ciò premesso, deve farsi presente che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 maggio 1997, ha deliberato l'approvazione dell'elenco di sedi da assegnare agli uditori giudiziari nominati con decreto ministeriale 30 maggio 1996, tra le quali figurano:

- 3 posti di giudice del tribunale di Nuoro;
- 2 posti di sostituto procuratore presso il medesimo tribunale;
- un posto di magistrato di sorveglianza a Nuoro.

Per effetto di detta assegnazione, sarà possibile pervenire, verosimilmente entro la fine dell'anno in corso (è previsto che il tirocinio dei predetti uditori abbia termine in data 14 dicembre 1997), alla pressoché integrale copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari nuoresi.

Quanto al possibile ampliamento degli organici degli uffici in questione, si ritiene che le correlative esigenze dovranno essere valutate tenendo conto del progetto generale di riorganizzazione funzionale della attuale geografia giudiziaria attraverso l'attuazione del disegno di legge relativo alla istituzione del giudice unico.

Le proposte di intervento sinora formulate al riguardo (rapporto del Censis; studio del Consiglio superiore della magistratura; gruppo di studio nominato dal Ministro di grazia e giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorra puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con dimensioni non inferiori alle 20-25 unità, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti non inferiori alle 6-10), dimensioni che sembrano idonee a cumulare i benefici ed i risparmi propri della specializzazione e della divisione di competenze, evitando, nel contempo, l'assenza di responsabilità e le difficoltà organizzative proprie del gigantismo.

Per quanto riguarda, più immediatamente ed in particolare, l'eventuale ampliamento degli organici dei magistrati, si fa presente che la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha trasmesso, in data 28 giugno e 22 ottobre 1996, due circolari ricognitive con le quali si è chiesto a tutti i presidenti di corte d'appello ed ai procuratori generali di trasmettere le proposte di revisione delle piante organiche dei rispettivi uffici (nell'ambito delle dotazioni già assegnate ai relativi distretti), all'esito della procedura di consultazione dei dirigenti di tutti gli uffici, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense e con la indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Si fa presente, inoltre, che in mancanza di proposte di soppressione avanzate dai capi di corte, la predetta Direzione generale sta provvedendo alla elaborazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudi-

ziari per operare una valutazione comparativa delle esigenze e provvedere direttamente alle indispensabili decisioni.

L'interrogazione in oggetto ha riguardo anche alle difficoltà in cui si dibattono le sedi giudiziarie «minori» a seguito delle ormai note incompatibilità che, per i giudici penali componenti del cosiddetto «tribunale della libertà», sono sorte dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 24 aprile 1996.

Si rammenta che, successivamente, la stessa Corte, con le sentenze n. 155 del 20 maggio 1996 e n. 371 del 2 novembre 1996, ha esteso i casi di incompatibilità ai giudici per le indagini preliminari che abbiano comunque deciso sulla libertà personale dell'indagato ed ai giudici dibattimentali che abbiano già esaminato una posizione processuale connessa a quella sottoposta al loro giudizio.

Sebbene l'interrogazione abbia ad oggetto solo la prima delle situazioni citate, appare oggi opportuno evidenziare quanto segue.

Per le difficoltà specificatamente sorte con riferimento all'attività del tribunale per il riesame, il Governo ha emanato un decreto-legge in data 10 maggio 1995, quindi reiterato ancora fino all'ottobre scorso (decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553), ed ha presentato il disegno di legge n. 332 al Senato della Repubblica, miranti a concentrare le funzioni di riesame presso il tribunale capoluogo di corte di appello, o sezione distaccata di corte. Il provvedimento è oggi legge dello Stato (legge 23 gennaio 1996, n. 652) e si ritiene rappresenti una risposta adeguata alle difficoltà esposte in sede di interrogazione parlamentare.

Più complessa appare la problematica connessa alle incompatibilità che nascono per i giudici dal disposto delle citate sentenze n. 155 e n. 371. In effetti, per le ridotte dimensioni di organico molti tribunali non sono in grado di far fronte alle incompatibilità che possono verificarsi in via ordinaria per i giudici delle indagini preliminari (che dopo aver emesso una decisione sulla libertà dell'indagato non possono più seguire il processo tanto in sede di udienza preliminare quanto di eventuale udienza dibattimentale) e possono verificarsi in casi particolari (ma non infrequenti e non preventivabili) per i giudici del dibattimento.

Tale circostanza comporta una perenne situazione di «rischio», e quindi di disfunzione, per tutti i tribunali che non abbiano in organico e presenti almeno 8-10 giudici. Si segnala, poi, che già un numero di 8-10 giudici complessivi presuppone il ricorso ai giudici civili quale «riserva» cui attingere in caso di incompatibilità verificatasi in sede dibattimentale; alla incompatibilità del giudice per le indagini preliminari può risponderci, in via ordinaria, con un organico di giudici penali pari a 5: un giudice per le indagini preliminari; un giudice per le udienze preliminari; 3 giudici del dibattimento.

In conclusione, per l'elevato numero di tribunali che hanno in organico non più di 5 giudici (in totale 16 tribunali) si versa in situazione di perenne emergenza ed anche numerosi tribunali con organico inferiore alle 10 unità (in totale 54 tribunali) possono trovarsi in condizione di rispondere alle esigenze solo ricorrendo ai giudici civili.

Per far fronte anche a questo tipo di disservizi, l'amministrazione ha presentato, come già detto, un disegno di legge per la creazione del

giudice unico di primo grado e sta valutando l'opportunità di dare corso ad una riforma transitoria che consenta di operare tabellarmente su base provinciale e non più soltanto su base di ufficio.

È in corso di elaborazione, altresì, un progetto di riforma che prevede una razionalizzazione degli organici dei magistrati e la previsione di un organico di riserva che faccia fronte alle carenze temporanee e ad esigenze non preventivabili. Venendo, infine, alla vicenda relativa al procedimento penale n. 9/96 contro Sini ed altri evocata dall'onorevole interrogante, il presidente della corte d'appello di Cagliari ha comunicato che la procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo ha restituito, con osservazioni e rilievi, gli atti processuali al remittente tribunale di Nuoro, che, pertanto, procederà, quanto prima possibile, alla celebrazione del giudizio.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 giugno 1997)

NIEDDU, MURINEDDU, CADDEO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Nuoro è previsto un organico di quattro magistrati suddivisi fra un procuratore e tre sostituti;

che con le seguenti cadenze l'ufficio in questione è stato del tutto privato di magistrati, e più precisamente:

nel maggio 1995 il sostituto dottor Ganassi è stato trasferito d'ufficio – su sua disponibilità – in posto presso altra corte d'appello; appena poco dopo (3 novembre 1995) vi fu il trasferimento ad altro ufficio della dottoressa Cristina Palaia, sostituto, con presa di possesso anticipata disposta dal Ministro di grazia e giustizia;

in data 5 marzo 1996 il procuratore dottor Ignazio Chessa ha lasciato l'ufficio detto per trasferimento verso la procura presso il tribunale della medesima città, sempre affrettato da provvedimento di anticipato possesso;

da ultimo, in data 29 ottobre 1996, ancora una volta per anticipato possesso, è stata trasferita – così sguarnendo del tutto l'ufficio – il sostituto dottoressa Adriana Carta;

che allo stato regge l'ufficio – per quanto possa così dirsi – un uditore di prima nomina che ha preso servizio dal 31 ottobre 1996;

che peraltro, sin dal maggio 1996, il Consiglio superiore della magistratura aveva designato, su domanda dell'interessata, quale procuratore della Repubblica presso la detta procura, la dottoressa Maria Meloni;

che la presa anticipata di possesso per gravi esigenze dell'ufficio è stata richiesta dal procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari sin dal 7 giugno 1996 e più volte sollecitata senza che a tutt'oggi pervenisse risposta alcuna, positiva o negativa,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare perchè la dotazione di magistrati della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Nuoro venga ad essere ripristinata secondo quanto prevede la pianta organica, in considerazione della rilevantissima mole di affari introitati e pendenti e dell'inopportunità che l'ufficio venga affidato in toto a pur volenteroso uditore di prima nomina;

perchè (a fronte dello zelo massimo esercitato dal Ministro nel consentire con provvedimenti di anticipato possesso la partenza di ben 4 magistrati nel giro di appena 17 mesi dall'ufficio in parola) stessa solerzia non si applichi nel provvedere a quanto di competenza per garantire la funzionalità dell'ufficio;

in particolare, e con urgenza, per quale motivo a tutt'oggi si ritardi (omettendo persino di rispondere) la presa di possesso nell'ufficio da parte del dirigente dottoressa Maria Meloni già da lungo tempo nominato; in particolare i motivi del silenzio riservato alle formali richieste del procuratore generale sull'anticipato possesso della detta dottoressa Meloni.

(4-03344)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'organico magistratuale della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Nuoro risulta costituito dal procuratore (in entrata) e 3 sostituti, 2 dei quali presenti.

Risulta, pertanto, attualmente vacante un solo posto.

Sulla vicenda relativa al conferimento del posto di procuratore della Repubblica alla dottoressa Maria Meloni, si rappresenta che questo Ministero, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica di nomina in data 3 luglio 1996, aveva disposto, con un primo fax del 10 ottobre successivo, l'anticipato possesso della sede da parte della nominata tra la data del 20 e quella del 30 novembre 1996.

Con un secondo fax del 28 novembre, l'anticipato possesso veniva definitivamente fissato tra le date del 31 dicembre 1996 e del 24 gennaio 1997.

Tuttavia, l'interessata presentava successivamente istanza di revoca della nomina già disposta, istanza che veniva accolta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 19 dicembre 1996, recepita con decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997.

A seguito di nuova procedura di conferimento, il Consiglio superiore della magistratura nominava, quindi, in data 26 marzo 1997 il dottor Francesco Verderese al posto di procuratore della Repubblica presso la pretura di Nuoro.

Il 19 maggio 1997 il Presidente della Repubblica ha firmato il relativo decreto.

La richiesta di anticipato possesso della sede, già inoltrata dal procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari, verrà tempestivamente esaminata e valutata dai competenti organismi ministeriali una

volta acquisito il parere che, sulla richiesta medesima, dovrà esprimere il presidente della corte di appello di Firenze, quale capo del distretto di provenienza del dottor Verderese.

Si evince da quanto premesso che le lungaggini della procedura descritta non possono ritenersi provocate da omissioni o ritardi addebitabili a questo Ministero, quanto, piuttosto, considerarsi l'effetto conseguente ad una decisione improvvisamente assunta dal magistrato nominato al posto da ricoprire quando, ormai, era stata definitivamente fissata la data della presa di possesso della sede da parte del medesimo.

È superfluo precisare che su tale decisione, avallata dal Consiglio superiore della magistratura, il Ministero non aveva alcun potere di interferire.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 giugno 1997)

NOVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sabato 4 gennaio 1997 l'interrogante unitamente all'eurodeputato Ernesto Caccavale si recava nel carcere napoletano di Secondigliano per una visita prevista dall'ordinamento penitenziario;

che all'eurodeputato Caccavale veniva impedito l'ingresso nel carcere sulla base di una circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

che sempre all'onorevole Caccavale non era stata opposta nessuna circolare ministeriale nel corso di una sua visita al carcere milanese di San Vittore;

che gli opposti orientamenti e comportamenti dei funzionari dell'amministrazione penitenziaria introducono un grottesco secessionismo carcerario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno far cessare questo anomalo secessionismo carcerario.

(4-03712)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Il senatore Novi, premessi brevi cenni sulla vicenda del deputato del Parlamento europeo onorevole Ernesto Caccavale, cui è stato impedito l'ingresso al carcere di Secondigliano-Scampia ed argomentando anche sul diverso comportamento tenuto da altri istituti penitenziari, che avevano permesso la visita, chiede nel suo atto ispettivo la valutazione del Ministro di grazia e giustizia in ordine all'accaduto, nonchè le sue intenzioni in merito.

Sul tema risulta presentata analoga interpellanza dall'onorevole Maiolo, alla quale viene fornita separata risposta.

Si premette brevemente che ai sensi dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario è consentita la visita «senza autorizzazione» agli

istituti carcerari da parte di alcune categorie espressamente elencate, tra le quali «i membri del Parlamento».

Per i membri del Parlamento europeo – che non rientrano espressamente nell'elenco – non esistendo disposizioni che prevedano *tout court* l'estensione di questa prerogativa, riservata ai parlamentari dello Stato membro, si è posto dunque un problema di interpretazione estensiva della norma: di qui le possibili divergenze nell'attuazione della disposizione.

Il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inizialmente ritenuto che, stante l'eccezionalità della disposizione, non fosse possibile estenderne in via interpretativa la portata.

Successivamente, lo stesso Dipartimento ha ritenuto di esprimere un diverso orientamento, secondo il quale la facoltà di cui alla lettera b) dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario può ritenersi legittimamente estesa anche ai parlamentari europei rappresentanti dello Stato italiano.

Il principale problema che si profila consiste nell'impossibilità di attribuire – in caso di estensione – la facoltà di visita in carcere ai soli parlamentari europei italiani, unitamente all'inopportunità di prendere posizioni – sia pure interpretative – che, prevedendo tale facoltà per tutti i parlamentari europei, coinvolgano lo Stato italiano unilateralmente, senza vaglio dell'esistenza di reciprocità in materia.

Lo stesso Parlamento europeo, appositamente interpellato, non ha preso ufficialmente posizione in merito.

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha espresso costanti perplessità sulla possibilità di interpretazione estensiva della norma, ritenuta di carattere eccezionale.

Quanto premesso non significa che ai membri del Parlamento europeo sia preclusa la possibilità di visitare le carceri, ma solamente che, ai sensi della normativa vigente, debbano essere a ciò autorizzati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 104, comma 4, dell'ordinamento penitenziario.

Nell'attesa di una completa definizione della vicenda sulla quale il Ministro di grazia e giustizia ha avviato specifici studi, anche in relazione ai ricordati aspetti di reciprocità internazionale di trattamento dei parlamentari europei, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stato invitato a valutare la possibilità di inviare ai direttori degli istituti penitenziari una missiva che valga quale «autorizzazione permanente» *ex* articolo 104 della legge n. 345 del 1975 per i parlamentari europei stessi a visitare gli istituti.

Il direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, recependo il suggerimento indicato, ha emanato in data 24 aprile 1997 una circolare in tal senso per tutti i direttori degli istituti penitenziari italiani.

Ciò ha consentito di fatto di dare adeguata risposta alle esigenze prospettate in più occasioni dai parlamentari europei e fatte proprie dal senatore Novi nella sua interrogazione, lasciando impregiudicata la possibilità di ulteriori valutazioni anche di tipo normativo sulla questione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 giugno 1997)

PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la trasformazione dell'Ente poste in società per azioni, già fissata per la fine dell'anno 1996 – giusta il disposto del decreto-legge 1° novembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 – sarà rinviata alla fine del 1998;

che tale progetto emerge dal decreto-legge collegato alla finanziaria 1997 e, salvo inversione di tendenza in sede parlamentare, costituisce una imprevista «frenata» al processo di privatizzazione del servizio pubblico;

che il risanamento dell'ex amministrazione postale, avviato tre anni fa con la trasformazione in ente pubblico economico fondato sulla responsabilità di gestione, si può dire quasi raggiunto;

che la mancata trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni non permetterà di realizzare nel migliore dei modi le finalità economiche che le normative comunitarie assegnano alle imprese operanti nello specifico settore delle poste e delle telecomunicazioni;

che la mancata trasformazione dell'Ente poste italiane non renderà più possibile il pieno perseguimento degli obiettivi che la legislazione nazionale assegna ai servizi di poste e telecomunicazioni;

che legittime sono, pertanto, perplessità e preoccupazioni per le sorti del servizio pubblico, il quale rischia la paralisi e di vedere vanificati studi, progetti e risultati conseguiti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere quanto proposto al fine di evitare problemi economici, organizzativi, strutturali e sociali.

(4-02365)

(16 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che l'Ente poste italiane – costituito con decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 – ha posto in essere varie iniziative di riordino del settore postale quali l'attuazione di un ampio decentramento organizzativo, una diversa strutturazione territoriale attraverso l'istituzione delle agenzie di coordinamento, lo spostamento di personale dagli uffici amministrativi a quelli di diretto contatto con il pubblico, il potenziamento dei servizi di recapito, eccetera, allo scopo di migliorare lo *standard* qualitativo dei servizi resi.

Tali iniziative sono state avviate con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi – in modo da recuperare il ritardo esistente nei confronti delle altre realtà postali europee – e di realizzare il risanamento economico-finanziario, azione, quest'ultima, propedeutica alla trasformazione in società per azioni.

Il passaggio da azienda autonoma ad ente pubblico economico e da questo a società per azioni in tempi ristretti rappresenta una notevole

sfida culturale, sociale ed organizzativa; tuttavia occorre tenere presente che modifiche come questa, accompagnata peraltro dalla necessità di raggiungere l'equilibrio economico, necessitano non solo di impegno, ma anche di un certo tempo per produrre gli effetti desiderati.

Pertanto, l'articolo 2, comma 27, della legge 22 dicembre 1996, n. 662, ha differito al 31 dicembre 1997 il termine per la trasformazione dell'Ente poste in società per azioni, prevedendo, altresì, la possibilità di modificare ulteriormente detto termine, con apposita delibera da parte del CIPE.

Da parte sua il Governo esercita la propria azione di vigilanza e controllo con continue verifiche sui risultati raggiunti rispetto agli impegni contenuti nel contratto di programma stipulato fra l'Ente stesso e questo Ministero, ed in proposito, pur se allo stato attuale si sono registrati significativi progressi in merito alla qualità ed all'efficienza dei servizi prestati, il livello raggiunto necessita comunque di ulteriori miglioramenti per poter competere con gli *standard* europei.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(16 giugno 1997)

PALOMBO, PELLICINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso: che il Ministero della difesa avrebbe deciso di avviare uno studio diretto ad attuare una razionalizzazione dell'organizzazione e della spesa militare;

che l'amministrazione della difesa dispone di un elevato numero di dirigenti militari e civili (in molti casi sottoimpiegati) che sono professionalmente qualificati ed in grado di sviluppare un obiettivo di questa natura;

che, al contrario, è corsa notizia di uno specifico incarico ad un consulente estraneo (sembra trattarsi di un non meglio identificato professore di cui non si conoscono titoli specifici e qualificazione), per di più cittadino non italiano,

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali siano i motivi che avrebbero originato questa strana ed opinabile decisione che, peraltro, sembrerebbe di elevatissimo costo;

quale sia l'onere già sostenuto e da sostenere per il pagamento dell'anzidetta consulenza ed a quale capitolo di bilancio sia stata o si intenda imputare la spesa, atteso che appare assolutamente contraddittorio che per comprimere la spesa militare, mediante criteri di razionalizzazione, il primo risultato sia stato quello di far gravare sul bilancio dello Stato una spesa aggiuntiva della «famiglia delle consulenze d'oro».

(4-04974)

(25 marzo 1997)

RISPOSTA. – In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in applicazione delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, recante «Semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri», al professor Carlos Zaragoza è stato effettivamente conferito l'incarico di studio e supporto per l'individuazione, attraverso un'approfondita analisi dell'attuale assetto organizzativo, di ipotesi di riordino volte ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane e rendere più snelle ed efficaci le procedure di lavoro, riportando a tale scopo i risultati alla *task-force* all'uopo costituita presso lo Stato maggiore della difesa.

Il professor Zaragoza è un eminente studioso di problemi di organizzazione, settore nel quale vanta una lunga carriera professionale che lo ha portato ad operare negli Stati Uniti, Canada, Spagna, Germania, Italia, Inghilterra, Svizzera, Argentina, Perù, Cile ed altri paesi.

Egli per la formazione accademica e per la specifica esperienza acquisita nei lunghi anni di attività svolta possiede, quindi, per l'incarico conferitogli, un'altissima professionalità che non è dato di riscontrare nell'ambito dell'amministrazione della Difesa.

Il compenso per il predetto studio è stato stabilito in lire 70 milioni (da imputarsi sul capitolo 1671 «Compensi per speciali incarichi»), soggetto alle ritenute di legge, comprensive delle spese di soggiorno e viaggi.

Va precisato che la valutazione dei risultati conseguiti dall'attività svolta e del prodotto della stessa è stata effettuata da apposito comitato secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1994, per verificarne la conformità alla richiesta formulata con il decreto di incarico, e solo dopo l'accertamento della piena corrispondenza degli studi compiuti alle finalità ad essi connesse si è proceduto alla liquidazione delle spettanze dovute.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(10 giugno 1997)

PEDRIZZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la dottoressa Fausta Zagni, nata a Latina il 5 settembre 1956 ed ivi residente in via Bramante 15, insegnante di ruolo di discipline economico-ambientali presso la sede dell'IPSSAR «Celletti» di Formia, in data 15 novembre 1996 ha inviato alla procura della Repubblica di Latina una denuncia-querela, dandone comunicazione anche agli organi di stampa, ritenendosi lesa nei suoi diritti da una comportamento omissivo del personale direttivo del locale provveditorato agli studi;

che i motivi per i quali ha adito l'Autorità giudiziaria attengono al suo trasferimento avvenuto su richiesta, in data 29 luglio 1996, all'istituto tecnico commerciale di Sezze e revocato successivamente per un errore commesso dallo stesso provveditorato sulla disponibilità della cattedra, risultata inesistente;

che l'insegnante, rientrata nella sede di titolarità, in data 25 settembre 1996, presentava una domanda per l'assegnazione provvisoria all'istituto tecnico commerciale «Vittorio Veneto» di Latina;

che la domanda veniva reiterata in data 18 ottobre 1996, nel corso di un incontro con i funzionari del provveditorato, al termine del quale all'insegnante non si opponeva un rifiuto, ma una dilazione di tempo per la decisione;

che la stessa decisione temporeggiatrice veniva presa dal provveditore agli studi dottor Norcia, poco dopo trasferito, il quale, alla presenza di un rappresentante sindacale, avrebbe ammesso che l'errore sul trasferimento prima concesso e poi revocato era da attribuirsi all'amministrazione;

che in data 13 novembre 1996 il nuovo provveditore agli studi, pur affermando che in linea di principio all'interessata si potesse dar ragione, riteneva che per il tempo trascorso non era più possibile conferirle l'assegnazione provvisoria,

si chiede di sapere se a seguito dei suesposti fatti, indipendentemente dalla decisione della magistratura sulla perseguibilità o meno della denuncia-querela, non si ritenga di promuovere un'inchiesta amministrativa intesa ad accertare se nel comportamento dei funzionari non si ravvisino atti comunque lesivi dei diritti dell'insegnante, censurabili anche sotto il profilo della responsabilità.

(4-03109)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto riguardante la professoressa Fausta Zagni, titolare di discipline tecniche, commerciali ed aziendali presso l'IPSSAR «Celletti» di Formia, la quale, con provvedimento n. 8367 del 29 luglio 1996 aveva ottenuto il trasferimento presso l'istituto tecnico commerciale di Sezze, e si comunica quanto segue.

Successivamente all'emissione del provvedimento suddetto, il competente provveditore agli studi di Latina si avvedeva di aver considerato, per mero errore materiale, nell'organico di diritto dell'istituto tecnico commerciale di Sezze, due classi quinte ad indirizzo amministrativo, purtroppo inesistenti e pertanto non ineludibili nell'organico stesso: è stato quindi necessario annullare il trasferimento della professoressa Zagni in data 25 settembre 1996, protocollo n.32237.

Tale annullamento ha consentito all'interessata di presentare in data 24 settembre 1996 domanda di assegnazione provvisoria presso l'istituto tecnico commerciale «Salvemini» e l'istituto tecnico commerciale «Vittorio Veneto» di Latina; l'istanza medesima non è stata

però accolta poichè, dopo aver effettuato le operazioni di utilizzazione, non vi era alcun posto disponibile nelle sedi richieste.

La professoressa in parola il 25 settembre 1996 ha presentato quindi una domanda di utilizzazione presso l'istituto tecnico commerciale «Vittorio Veneto» che non è però stata accolta sia perchè presentata oltre il termine del 14 agosto 1996, sia perchè l'articolo 461 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non consente spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riferito a movimenti limitati all'anno scolastico medesimo.

Per completezza di informazione si ritiene opportuno aggiungere che il TAR del Lazio, al quale la docente ha proposto ricorso avverso la revoca del trasferimento, ha respinto la domanda di sospensiva del provvedimento impugnato con ordinanza n. 819/96 del 19 dicembre 1996.

Si ritiene, conclusivamente, che l'operato del provveditore agli studi di Latina sia stato ispirato alla sostanziale applicazione della normativa in atto regolante la mobilità del personale docente.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(4 giugno 1997)

PETRUCCI, CADDEO, CIONI, DE GUIDI, VALLETTA, DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, BUCCIARELLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che le associazioni di volontariato impegnate nell'emergenza, come è noto, utilizzano frequenze radio per collegare i mezzi dislocati sul territorio con le sedi operative;

che per una sempre più elevata qualità del servizio di emergenza è stato necessario collegare il bacino di utenza di diverse associazioni per migliorare la tempestività e la razionalità del servizio e per evitare inutili dispendi di energie con l'arrivo di più mezzi di soccorso nello stesso caso di emergenza;

che, per poter disporre dell'utilizzo di una stessa frequenza radio, soggetti giuridici diversificati, come le associazioni, hanno dovuto costituire cooperative di servizi che hanno ottenuto dal Ministero frequenze radio che, sia pur diverse, riescono a coprire tutto il territorio nazionale;

che per ottenere queste frequenze le associazioni devono pagare un canone ridotto rispetto ad altre utenze, ma pur sempre oneroso;

che tale canone risulta ancor più oneroso per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale che per ottenere la concessione delle frequenze devono, oltre al pagamento del canone, rilasciare al Ministero depositi o fidejussioni a garanzia; tutto questo è ancor più impegnativo perchè spesso le organizzazioni nazionali di volontariato non hanno patrimoni immobiliari o liquidità per ottenere il sostegno degli istituti di credito;

che più volte nel dibattito sull'organizzazione del nuovo sistema di emergenza sanitaria extraospedaliera si è affermato che il Ministero della sanità avrebbe dovuto ottenere dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un pacchetto di frequenze da destinare alle organizzazioni di volontariato impegnate nell'emergenza a titolo gratuito; tale concessione risulta ancor più impellente di fronte allo sviluppo del 118 in vaste aree del paese, sistema che richiede la gestione complessiva e simultanea di diversi mezzi di soccorso, sia pubblici che costituiti da associazioni di volontariato;

che con l'ultima legge finanziaria il Governo ha ottenuto una delega per definire la fiscalità relativa agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con l'obiettivo di valorizzare il terzo settore (volontariato, cooperazione, associazionismo) per favorire un nuovo sviluppo di queste forme organizzate della società civile;

che nonostante questa dichiarata attenzione per il volontariato è stato recentemente firmato un decreto ministeriale che prevede l'aumento del canone per la concessione di frequenze radio pari a 2,6 volte;

che questo aumento può mettere in difficoltà non solo numerose piccole associazioni che non riusciranno a pagare tale oneroso aumento, ma anche le grandi organizzazioni che non saranno capaci di pagare il canone e di adeguare il deposito e le forme di cauzione dovute nei confronti del Ministero;

che tale impossibilità potrebbe provocare la disdetta delle frequenze radio da parte delle associazioni di volontariato, provocando enormi difficoltà nel servizio di emergenza sanitaria con pesanti ricadute per la popolazione che usufruisce di tali servizi,

si chiede di sapere:

quale sia la reale volontà del Governo riguardo al canone e alla concessione di frequenze radio per le associazioni di volontariato;

se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti per salvaguardare questa importante realtà associazionistica che attraverso l'utilizzo delle frequenze radio permette il quotidiano mantenimento di un servizio di emergenza sanitaria moderno ed efficiente al servizio dei cittadini.

(4-04358)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale 8 aprile 1997 è stata stabilita – a partire dal 1° maggio 1997 – una riduzione del 70 per cento sui canoni e sulle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, in favore delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e di soccorso sanitario, senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato, individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 24 giugno 1982.

Ai canoni ed alle quote supplementari rideterminati con l'applicazione della riduzione suddetta debbono essere aggiunte, sempre a partire dal 1° maggio 1997, le maggiorazioni disposte con il decreto del Ministro delle poste del 18 dicembre 1996.

Da quanto sopra si evince che le esigenze delle associazioni in parola sono state tenute in debita considerazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(16 giugno 1997)

PIERONI. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che i segretari di CGIL, CISL e UIL, Cofferati, D'Antoni e Larizza, in una lettera del 12 luglio 1996 indirizzata al Ministro degli affari esteri e al Ministro del commercio con l'estero, evidenziavano la necessità che l'Italia si facesse promotrice, insieme agli altri nove paesi dell'Unione europea già di questo avviso, dell'avvio della procedura *ex* articolo 17 del titolo terzo del regolamento dell'Unione europea sul sistema delle preferenze generalizzate per la nomina di una commissione d'inchiesta sul lavoro dei fanciulli e il lavoro forzato in Pakistan;

che nella lettera suindicata si faceva riferimento alle conclusioni della commissione tripartita, che in sede OIL aveva recentemente discusso e dibattuto in presenza e in contraddittorio con il Governo pakistano sul lavoro in servitù e dei bambini in quel paese: in quelle conclusioni si afferma chiaramente che non sono state messe in campo misure effettive per applicare la legge contro il lavoro forzato e dei minori;

che i segretari di CGIL, CISL e UIL ricordavano nella suindicata lettera che il numero di persone adulte e di bambini coinvolti nel lavoro forzato in Pakistan è valutabile in termini di milioni,

si chiede di sapere:

per quale motivo a tutt'oggi i Ministri in indirizzo non abbiano ancora risposto alla lettera del 12 luglio 1996 dei segretari di CGIL, CISL e UIL;

se il Governo italiano abbia o meno intenzione di concorrere a promuovere in sede di regolamento del sistema delle preferenze generalizzate una commissione di inchiesta sul lavoro forzato in Pakistan.

(4-02207)

(8 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si fa presente che i segretari delle organizzazioni sindacali che si erano interessati al problema del lavoro minorile in Pakistan sono stati informati che la questione è da tempo oggetto di specifico esame in sede comunitaria, nell'ambito del Comitato preferenze, la cui procedura, prevista dal regolamento comunitario n. 3281/94, si attua attraverso le seguenti tre fasi:

apertura e realizzazione di consultazioni;

ufficializzazione di una inchiesta;

eventuale provvedimento per il ritiro totale o parziale dal servizio preferenze generalizzate.

Più specificamente l'articolo 9 del suddetto regolamento prevede la possibilità di sospendere in tutto o in parte dai benefici delle preferenze tariffarie quei paesi che abbiano commesso violazioni delle norme contenute nelle convenzioni OIL nn. 29 e 105. Competente a decidere è la Commissione, che si avvale della consulenza di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri (articolo 17).

A seguito della pubblicazione, nell'aprile 1996, del rapporto della commissione tripartita OIL sullo stato dell'applicazione in Pakistan delle convenzioni nn. 29 e 105 relative al lavoro forzato, la Commissione ha avviato consultazioni in seno al suddetto comitato: tali consultazioni hanno portato al riconoscimento, seppure non unanime, dell'opportunità di avviare la procedura di sospensione. La Commissione tuttavia non ha ancora attivato la seconda fase della procedura di sospensione, che consiste nella pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avvio di un'indagine *ad hoc*, e nel suo successivo svolgimento.

La dichiarazione adottata a Singapore il 13 dicembre 1996 dalla Conferenza ministeriale dell'OMC ha rinnovato l'impegno all'osservanza degli *standard* fondamentali di lavoro (cosiddetto «core labour standard») internazionalmente riconosciuti. Essa ricorda inoltre che l'ILO è l'organismo competente a definire ed a trattare tali *standard* annunciando altresì il sostegno dell'OMC nell'azione volta a promuoverli. La dichiarazione esprime anche la convinzione che la crescita economica e lo sviluppo incoraggiati da un aumento del commercio e da una sua maggiore liberalizzazione contribuiscano alla promozione di tali *standard*.

La dichiarazione ha rifiutato l'uso degli *standard* di lavoro a fini protezionistici ed ha accettato che i vantaggi comparativi di alcuni paesi, particolarmente i paesi in via di sviluppo con bassi salari, non debbano in alcun modo essere messi in questione. A tale riguardo viene segnalato che i segretariati dell'OMC e dell'ILO si adopereranno per assicurare la prosecuzione della collaborazione esistente.

La delegazione italiana aveva sempre sostenuto l'opportunità che l'OMC esaminasse gli aspetti relativi al rapporto tra rispetto dei diritti fondamentali e le regole e gli obiettivi del sistema multilaterale. Il fine da raggiungere è infatti quello del rispetto dei diritti dell'uomo attraverso un'azione costante ed efficace della comunità internazionale perchè tutti gli Stati rispettino i principi irrinunciabili di dignità e libertà dei lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(2 giugno 1997)

PIERONI, SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che dall'inchiesta «Phoney Money» di Aosta risulta che il faccendiere Enzo De Chiara intratteneva rapporti di consulenza non solo con le Ferrovie dello Stato spa ma anche con la STET;

che in particolare, secondo quanto riportato dalla stampa (inserto Affari e Finanza di «La Repubblica» a pagina 6 e 7 del 7 ottobre 1996), la *holding* pubblica di telecomunicazioni versava a De Chiara 100 milioni annui, copriva il costo della sua residenza presso l'hotel Ambasciatori in via Veneto a Roma, metteva a sua disposizione un'auto aziendale con autista, rimborsava le sue spese di rappresentanza,

si chiede di sapere:

quali siano attualmente i rapporti economici fra la STET ed Enzo De Chiara;

per quali motivi la STET sia ricorsa in passato alla consulenza di un così discutibile personaggio;

quali esiti il lavoro del De Chiara abbia prodotto.

(4-02240)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo la STET, opportunamente interessata, ha riferito che il rapporto di consulenza con il dottor De Chiara, in atto per diversi anni, si è concretizzato in una collaborazione professionale per le relazioni esterne a livello internazionale, con specifico riferimento alle problematiche di carattere finanziario e industriale; tale attività ha consentito ai vertici della società di disporre di validi elementi di valutazione in merito a possibili iniziative del gruppo sui diversi mercati.

In conformità alle consuetudini internazionali che disciplinano i rapporti di consulenza, il contratto con il dottor De Chiara prevedeva, oltre ad un compenso annuo lordo di lire 100 milioni, il rimborso delle spese di viaggio e permanenza, relative alle attività dallo stesso espletate a favore della STET.

Appresa la notizia del procedimento giudiziario a carico del De Chiara nel giugno 1996, è stato immediatamente sospeso il rapporto di consulenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(2 giugno 1997)

PREIONI. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'ambiente.* – Premesso che la Commissione agricoltura europea a Bruxelles avrebbe avanzato la proposta di congelare i prezzi agricoli 1997-1998 e ridurre i sostegni alle produzioni «seminative», come riferito nel seguente articolo pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 6 marzo 1997:

«Proposta della Commissione: prezzi agricoli '97-98 invariati e riduzione dei sostegni

La Unione europea taglia sugli aiuti ai seminativi

Bruxelles. È stato presentato ieri a Bruxelles dalla Commissione europea un pacchetto dei prezzi agricoli 1997-1998 sostanzialmente con-

gelato rispetto ai livelli della stagione precedente, ma accompagnato da profondi tagli degli aiuti ai seminativi, (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° marzo). Economie di bilancio di circa 160 miliardi saranno ottenute attraverso limature del tasso mensile di incremento dei prezzi d'intervento di cereali e riso, delle restituzioni sullo stoccaggio dello zucchero e dei regimi di aiuti a lino e canapa.

L'Esecutivo comunitario conta però di ricavare la fetta più imponente di risparmi nel prossimo *budget* agricolo – tecnicamente al di fuori dal pacchetto prezzi – riproponendo tagli di circa 2.700 miliardi agli aiuti alle grandi colture arabili. Si tratta in sostanza di una proposta di contenimento del sostegno del 7,2 per cento degli aiuti a cereali, semi oleosi e lino non tessile, presentata l'anno scorso nel pieno delle crisi “mucca pazza”, ma mai approvata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea dell'agricoltura.

Un progetto che potrebbe costare agli agricoltori italiani circa 300 miliardi. Per questo Cia, Coldiretti e Confagricoltura hanno subito definito inaccettabili le proposte della Commissione. Il commissario dell'Unione europea all'Agricoltura, Franz Fischler, ha però difeso a spada tratta la decisione di limare marginalmente i prezzi e concentrare la maggior parte dei tagli sui seminativi, in quanto nel '96 la produzione di cereali ha raggiunto la cifra record di 202 milioni di tonnellate, con un aumento del 15 per cento rispetto all'anno precedente e stimabile al 25 per cento nell'arco di due anni.

“Se la proposta non verrà accolta – affermato Fischler – i Ministri dell'agricoltura e delle finanze mi dovranno indicare come fare economia”.

Fischler ha anche ricordato che le riforme dei mercati del latte, della carne e, in parte, dei cereali dovranno essere affrontate separatamente a partire dalla prossime settimane. E solo in sede di revisione globale potranno essere analizzate le richieste di aumento delle quote latte avanzate da Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Regno Unito.

Enrico Brivio»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano tutelare i produttori agricoli di cereali della pianura padana e se i medesimi intendano tener conto che la produzione agricola seminativa rappresenta, oltre che una rilevante componente dell'economia italiana, anche un valido presidio dell'ambiente, in quanto il mantenimento del valore agricolo serve quale strumento inibitore della cementificazione sfrenata del territorio».

(4-04617)

(6 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si precisa che le nuove proposte della Commissione CE relative ai prezzi ed alle misure connesse applicabili per la campagna 1997-98 si limitano alla riduzione dell'importo delle maggiorazioni mensili in relazione alla diminuzione del tasso di sconto registrata in gran parte degli Stati membri.

Nella relazione che accompagna tali proposte, la Commissione dichiara peraltro di mantenere inalterata quella presentata nel luglio 1996, che prevede la riduzione delle compensazioni al reddito spettanti ai coltivatori di taluni seminativi (cereali, semi oleosi, lino non tessile).

La motivazione di base per il mantenimento di tale proposta è costituita dalla constatazione che la linea direttrice finanziaria, caratterizzata da estrema rigidità, mostra un supero di spesa che occorre coprire o con nuove entrate o con risparmi conseguibili nei settori per i quali si registrano problemi di sovrapproduzione.

In sede di ulteriore esame della proposta occorrerà effettuare valutazioni di ordine finanziario ed economico, in modo da ottenere un equilibrato pacchetto di misure che, pur nell'ottica del rispetto della linea direttrice di bilancio, consenta di distribuire equamente gli eventuali sacrifici chiesti ai produttori.

In proposito va precisato che le misure che dovessero essere adottate peseranno su tutti i produttori italiani, ovunque essi svolgano la loro attività; si rammenta anzi che le compensazioni al reddito, essendo differenziate secondo un piano di regionalizzazione che tiene conto delle diversità dei rendimenti agronomici storici (quinquennio di riferimento 1987-91), assumono valori più elevati nelle zone più fertili e meno accidentate sul piano orografico e si riducono invece sostanzialmente negli areali nei quali la produttività è stata in passato fortemente condizionata dalle sfavorevoli condizioni ambientali e dalle ricorrenti avversità atmosferiche.

Ciò premesso, si precisa che sarà cura dell'amministrazione verificare, in sede comunitaria, tutte le possibilità intese a riequilibrare il bilancio comunitario ricercando soluzioni alternative a quelle proposte e, ove risultasse necessario collocarsi all'interno di esse, privilegiando le misure di intervento che consentano di:

operare selezioni mirate a contenere o eliminare le rendite di posizione ingiustificate, correlate, peraltro, ad inattività agricola (riposo delle terre);

modulare lo sforzo finanziario in relazione alle effettive esigenze di sostegno degli agricoltori;

redistribuire la spesa agricola per tener conto delle diverse realtà produttive dell'Unione.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(29 maggio 1997)

SARTO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che l'Ente poste italiane, nella sua opera di ristrutturazione, ha un obiettivo importante da realizzare, denominato J+2, che significa che la corrispondenza deve essere recapitata in 48 ore, oltre la data di impostazione;

considerato:

che per questo è stato varato un piano speciale denominato «Piano dei duecento giorni», che dovrà realizzare i suoi obiettivi entro il 31 dicembre 1996, composto da una serie di piani indipendenti, ma coordinati fra loro, compreso il progetto riguardante l'ottimizzazione della rete dei trasporti;

che il progetto prevede la graduale sostituzione dei collegamenti ferroviari regionali ed interregionali con una rete «stellare» di trasporto «su gomma»;

che nell'analisi specifica del progetto, in fase di applicazione, si ha la sensazione che il procedimento adottato sia quello di far «tabula rasa» del sistema precedente (trasporto su rotaia), senza tener conto nè delle situazioni ottimali che esso già comportava, nè delle sue potenzialità, e che nessuna considerazione è stata fatta per una possibile integrazione tra i due tipi di trasporto;

che il progetto non è presentato in modo trasparente, mancando un'approfondita analisi dei costi: dei nuovi furgoni, di ammortamento, per la manutenzione, assicurazioni, pedaggi autostradali e simili, costi per i rischi ed infortuni (che si verificano con probabilità nettamente superiori rispetto al trasporto su rotaia);

che chiaramente non sono considerati tutti quei costi che non incidono direttamente sul bilancio dell'Ente, ma che gravano su tutta la società: costi dovuti all'incremento del traffico sulle strade, all'inquinamento atmosferico ed acustico, eccetera;

verificato che questo piano sembra una scelta strategica, di breve periodo, un po' approssimativa e nettamente in contrasto con le considerazioni fatte nel maggio 1995 dallo stesso Ente poste («Appunto sulla nuova organizzazione dei servizi viaggianti»), documento a cura della divisione servizi postali e comunicazione elettronica, in cui si parla della necessità della ristrutturazione dei servizi «su rotaia» e di una diversa disponibilità da parte delle Ferrovie dello Stato e si evidenzia come il treno offra delle soluzioni per velocizzare il recapito della corrispondenza, affidando al personale viaggiante, in servizio sui treni, una parte delle operazioni di ripartizione della corrispondenza, in modo da sfruttare i tempi morti del trasporto e, nello stesso tempo, da ottimizzare l'utilizzo del personale viaggiante;

accertato:

che nulla è successo, anzi, il servizio su «rotaia» è stato trascurato, nonostante le proteste, le relazioni e le richieste d'intervento fatte ai dirigenti responsabili del settore, e che le uniche risposte ricevute sono state generiche e senza nessuno spessore tecnico;

che un altro episodio gravissimo, in questo senso, si sta consumando proprio in questi giorni con la sospensione del servizio postale alla stazione di Porta Garibaldi (questione che è, tuttora, oggetto di trattative sindacali); ciò comporterà la soppressione di tutti i treni postalizzati che arrivano e partono da questa stazione;

che per l'Ente tutto ciò comporta un risparmio, non sapendo che molti treni possiedono delle vetture denominate «semipilotine»

(1, 2 assi) che hanno un costo bassissimo e sono sufficientemente capienti per un trasporto in ambito provinciale e regionale;

che è necessario fare una precisazione: infatti esistono diversi tipi di vetture postali che vengono affittate dalle Ferrovie dello Stato ed il loro costo è calcolato in assi-chilometri:

1) vettura con 4 assi: costo lire $1.710 \times 4 =$ lire 6.840 a chilometro;

2) vettura con 1 asse: costo lire $1.710 \times 1 =$ lire 1.710 a chilometro;

3) vettura con 0,2 asse: costo lire $1.710 \times 0,2 =$ lire 342 al chilometro;

che un percorso con una semipilotina (0,2) costerebbe:

Milano-Varese chilometri 59 ($59 \times 342 = 20.178$);

Milano-Como chilometri 47 ($47 \times 342 = 16.074$);

Milano-Piacenza chilometri 74 ($74 \times 342 = 25.308$);

che invece il trasporto «su gomma» anche perchè sembra sia molto difficile ottenere i costi completi dei furgoni, in base ai nuovi criteri di trasparenza, avrebbe un costo molto più alto;

considerato infine che le ragioni del potenziamento del trasporto «su gomma» a scapito di quello «su rotaia» sono, in parte, dovute alla scarsa collaborazione tra i due soggetti, l'Ente poste e le Ferrovie dello Stato, ma anche all'esigenza da parte delle poste italiane di risolvere velocemente tutto il sistema di avviamento della corrispondenza per il raggiungimento dell'obiettivo J+2,

si chiede di sapere sulla base di quali considerazioni avvenga l'opzione a favore del trasporto «su gomma» senza che venga pubblicamente motivata di fronte all'opinione pubblica, non solo dall'Ente poste, ma anche dalle Ferrovie, in quanto problemi come questi riguardano la collettività nel suo complesso.

(4-03348)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane, per dare attuazione agli obiettivi fissati dal contratto di programma stipulato con questo Ministero, ha predisposto una serie di interventi operativi fra i quali quello denominato «piano operativo postale», finalizzato alla riorganizzazione della rete dei trasporti postali a livello nazionale e periferico.

Tale piano comprende cinque progetti specifici, uno dei quali – «il progetto rete postale» – ha riguardato, nella fase attuale, provvedimenti in ambito regionale e locale che consistono nella istituzione di collegamenti su gomma (sostitutivi di quelli ferroviari esistenti nei casi in cui il rapporto costo-benefici sia risultato positivo) serali, notturni e pomeridiani finalizzati a garantire in ambito regionale lo scambio del corriere ordinario proveniente dalle varie direttrici, nella previsione di due seconde corse notturne utilizzando i furgoni della rete SAN (Servizio aereo notturno) durante il tempo di sosta del volo notturno, nella contrazione del periodo di sosta per gli scambi, nella posticipazione massima delle partenze dagli uffici per consentire la regolare chiusura delle lavorazioni, fermo restando il rispetto dei tempi di arrivo nei capoluoghi di

regione, nonchè nella istituzione di collegamenti su gomma tra reti regionali limitrofe.

Il medesimo Ente ha comunicato che l'opportunità di orientare, in ambito regionale, il trasporto degli effetti postali «su gomma», è scaturita dalla constatazione di una sostanziale rigidità del vettore ferroviario, dagli alti costi di gestione e dalla considerazione che attualmente la maggior parte degli uffici di movimento non è più ubicata in sede ferroviaria, circostanza, quest'ultima, che comporta ulteriori rallentamenti e aggravii di spesa in quanto gli effetti postali debbono essere trasportati dai centri di meccanizzazione postale (CMP) agli scali ferroviari.

Tale nuova organizzazione in ambito locale garantisce da un lato maggiore regolarità e flessibilità, dall'altro la drastica riduzione dei cosiddetti «trabalzi», vale a dire del numero di scambi di oggetti postali tra diversi vettori.

La riorganizzazione è stata predisposta utilizzando, ove possibile, le reti già esistenti e cioè la rete SAN e la rete dei mezzi complementari adibiti al trasporto di stampe, limitando l'inserimento di nuovi furgoni solo ai casi di effettiva necessità (per un numero complessivo di circa 30-35 furgoni compresi alcuni collegamenti tra regioni limitrofe, incidenti in misura pressochè irrilevante sull'incremento del traffico stradale e sull'inquinamento acustico).

Il nuovo modello organizzativo, ha altresì precisato l'Ente, risulta meno oneroso di quello su rotaia come si evince dalla tabella sotto indicata:

organizzazione precedente (costi giornalieri):

assi-chilometro lire 4.488.066;

personale lire 5.537.270;

furgoni lire 823.830;

organizzazione sostitutiva (costi giornalieri):

personale lire 1.639.695;

furgoni lire 470.810.

Il ricorso al collegamento su gomma, in luogo del precedente su rotaia, ha determinato una consistente contrazione di oneri ferroviari ed una notevole riduzione del fabbisogno di personale appartenente all'area operativa.

Presso lo scalo di Porta Garibaldi, in particolare, sono state recuperate circa 30 unità che potranno essere applicate in altri settori ove sono state riscontrate carenze di personale appartenente a tale qualifica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(16 giugno 1997)

TURINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la legge n. 181 del 1989 riguardante il piano di risanamento della siderurgia nazionale prevede l'erogazione di somme di danaro per la realizzazione del programma di promozione industriale;

che l'erogazione delle somme necessarie è attuata, sempre secondo tale legge, dalla SPI spa (società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI);

che una quota pari a 60 miliardi di lire è destinata ad aree siderurgiche;

che l'area di intervento sul territorio previsto dalla legge è quella rientrante nel raggio di 30 chilometri calcolati rispetto al polo siderurgico stesso (in questo caso dal polo di Piombino);

che le aree siderurgiche dei comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano sono rientranti nel raggio chilometrico di cui sopra;

che la zona è tra l'altro interessata dalla crisi del settore; sono molti infatti i lavoratori specializzati interessati alle nuove attività alternative ed anche per questo nella zona vi è una disoccupazione del 20 per cento;

che a tutt'oggi nessun finanziamento per interventi di risanamento è giunto dalla summenzionata SPI spa alle aree sopra citate,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda prendere il Governo per sanare tale incresciosa situazione che rischia di minare ancor più la già precaria economia della zona;

se il Ministro in indirizzo non intenda farsi promotore di una iniziativa volta a favorire la rapida risoluzione della vicenda summenzionata.

(4-01437)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. – Come è noto, la legge n. 181 del 1989, integrata dalla successiva legge n. 513 del 1993, si prefigge di favorire la creazione di nuovi insediamenti produttivi e, quindi, nuova occupazione nelle aree di crisi siderurgica del Mezzogiorno (Napoli e Taranto) e del Centro-Nord (Genova, Terni, Massa, Piombino, Trieste, Villadossola e Lovere).

Ai sensi delle leggi n. 181 del 15 maggio 1989 (conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), e n. 513 del 10 dicembre 1993 (conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante investimenti urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica), la Società di promozione industriale (SPI) interviene a favore delle imprese che si localizzano in tali aree attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale – di entità variabile a seconda dell'area di finanziamenti e prefinanziamenti agevolati nonché mediante l'acquisizione di partecipazioni minoritarie al capitale sociale.

Per gli interventi di reindustrializzazione su Piombino alla SPI sono stati assegnati fondi *ex* legge n. 181 del 1989 e *ex* legge n. 513 del 1993 per complessivi 70 miliardi.

Nell'area la SPI sta operando secondo le seguenti due principali linee di azione:

creazione e sviluppo di micro-imprese, da promuovere attraverso la realizzazione di un Business innovation centre (BIC), per il quale sono disponibili 8 miliardi dei suddetti fondi *ex lege* n. 181 del 1989 di cui 7 miliardi destinati agli investimenti ed un miliardo finalizzato alla costituzione di un fondo garanzia, per favorire l'accesso al credito alle piccole imprese collegato al BIC; è stata già individuata l'area dove sorgerà il centro, che sarà conferita a capitale dal comune di Piombino, per cui si procederà, entro breve tempo, a redigere il progetto esecutivo e ad indire la gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori, che si prevedono di completare entro il prossimo anno. Il centro potrà ospitare 20-25 micro-imprese, per un'occupazione di 200-250 addetti;

promozione di interventi finalizzati ad ampliamenti di attività imprenditoriali locali ed alla creazione di nuove imprese da parte di imprenditori esterni, interessati a localizzarsi nell'area, con il supporto finanziario dei fondi *ex lege* n. 181 del 1989 per circa 60 miliardi (10 miliardi sono infatti già stati impegnati per il BIC e per un'iniziativa imprenditoriale avviata, comportante 13 miliardi di investimenti ed un'occupazione di 22 addetti).

In quest'ultimo campo di attività va rilevato che la SPI ha incontrato notevolissime difficoltà operative, per i seguenti principali motivi:

scarsa attrattività della manovra finanziaria SPI a causa dell'attuazione della direttiva comunitaria che fissa massimali di intervento molto contenuti in termini di Equivalenti sovvenzioni nazionali (ESN). In particolare per l'area di Piombino (come peraltro per le altre aree di crisi siderurgica del Centro-Nord), la legge n. 181 del 1989 prevedeva, oltre all'assunzione di una partecipazione minoritaria al capitale di rischio dell'azienda, l'erogazione di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 25 per cento degli investimenti ammissibili, manovra peraltro estremamente ridotta rispetto a quella in essere nelle aree di crisi siderurgica del Mezzogiorno. Con l'adozione da parte della legislazione italiana della normativa comunitaria in termini di aiuti di Stato alle imprese, tale importo si è notevolmente ridotto tanto che per le grandi imprese il contributo in conto capitale non può superare il 10 per cento di ESN, mentre per le medie deve essere contenuto in un 15 per cento di ESN;

possibilità per le società di godere delle agevolazioni fiscali della «legge Tremonti» con impatto immediato, che ha permesso di realizzare investimenti *in loco* deducendoli dall'imponibile dell'esercizio successivo.

Per cercare di superare le difficoltà sopra indicate, la SPI ha recentemente messo a punto una serie di nuove iniziative promozionali riguardanti in sintesi:

definizione di un pacchetto finanziario, con il supporto della finanziaria regionale FIDI Toscana, che prevede una più completa copertura degli investimenti per la piccola e media impresa, mediante un maggiore apporto di capitale sociale, anche da parte della SPI, nonchè

la possibilità di ottenere mutui BEI attraverso la FIDI Toscana; quest'ultima è in grado di rilasciare anche garanzie accessorie;
promozione di tale pacchetto attraverso:

azioni di *direct marketing* su di un *target* selezionato di aziende industriali ubicate in Toscana, Emilia-Romagna e Veneto (circa 400 imprese con un fatturato annuo non inferiore a 20.000 miliardi e con un risultato netto superiore a 1.000 miliardi), potenzialmente interessate a localizzare i propri investimenti nell'area di Piombino, con inoltro di documentazione informativa sulla manovra SPI e con successive interviste ed incontri diretti;

incontri con una serie di operatori nazionali attivi nel mondo dell'impresa (società di revisione, società di consulenza aziendale, banche, eccetera) al fine di promuovere le opportunità offerte dalla SPI per l'area.

Tali azioni, sebbene abbiano confermato lo scarso interesse strategico per l'area da parte dei molti operatori, anche in considerazione delle agevolazioni presenti al Sud, hanno permesso, comunque, di individuare, in questa prima fase, un pacchetto di 7 progetti, alcuni in fase di formalizzazione, per un'occupazione di 470 addetti circa e 128 miliardi di investimenti.

Tali progetti, che riguardano esclusivamente il comune di Piombino, potranno determinare effetti positivi anche per le aree siderurgiche dei comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(28 maggio 1997)

UCCHIELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che l'interrogante ha presentato in data 22 maggio 1996 l'interrogazione 4-00128 in merito alla sconcertante vicenda della realizzazione della strada di collegamento tra la superstrada Fano-Grosseto e la città di Urbino che a lavori iniziati è stata bloccata da una ordinanza emessa dal Ministero dell'ambiente;

richiamato il contenuto della suddetta interrogazione a cui non è stata a tuttora data risposta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, nell'interesse delle popolazioni coinvolte e della città di Urbino, perla del Rinascimento italiano e meta di centinaia di migliaia di visitatori e studenti, sbloccare tale assurda situazione per cui un'opera incompiuta sta creando seri danni ambientali ed economici anche alle finanze statali in quanto il cantiere aperto ma inoperante costa decine di milioni al giorno.

(4-03625)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, si premette che, per quanto riguarda l'atto ispettivo di analogo argomento, questa amministrazione ha fornito in data 17 luglio 1996 gli elementi di propria competenza al Ministero dell'ambiente, delegato a rispondere.

Per quanto concerne i lavori della bretella di Urbino, l'Ente nazionale per le strade ha reso noto che gli stessi sono stati aggiudicati con gara ufficiosa in data 17 giugno 1991 all'associazione temporanea d'impresе (mandataria) Depurimpianti, per prestazione integrata sulla base di un progetto di massima regolato da specifica convenzione. Detta convenzione prevede all'articolo 4 un tempo di 150 giorni per la redazione del progetto esecutivo da parte del concessionario al quale con verbale del 29 gennaio 1992 è stato consegnato il progetto di massima.

Successivamente, in data 11 giugno 1992, l'impresa mandataria consegnava il progetto esecutivo che veniva esaminato con esito positivo dalla regione Marche e sul quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS esprimeva parere favorevole.

L'ente riferisce che la consegna dei relativi lavori ha avuto luogo in data 19 aprile 1995 dopo l'acquisizione del parere favorevole espresso con nota n. 6088 del 4 marzo 1995 dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Detto progetto esecutivo è stato corredato dal computo stima redatto sulla base dei prezzi 1992.

Attualmente l'ANAS rappresenta che i lavori di completamento della bretella di Urbino sono stati sospesi per decisione del Ministero dell'ambiente che ha richiesto uno studio di variante altimetrica per minimizzare l'impatto ambientale dell'opera. Detto studio in data 20 dicembre 1996 è stato inoltrato al Ministero dell'ambiente - Servizio di valutazione impatto ambientale.

A tutt'oggi non risulta all'ANAS che il Ministero dell'ambiente abbia espresso il proprio parere sulle procedure da seguire per la valutazione di impatto ambientale.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(29 maggio 1997)

VENTUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso che la Commissione delle Comunità europee ha deciso di finanziare attraverso il progetto Urban anche il comune di Roma per il riassetto dei quartieri di Tor Bella Monaca e Torre Angela, così come richiesto dal Governo Berlusconi nel 1994;

considerato che il progetto per la riqualificazione di queste zone prevede uno stanziamento di circa 41 miliardi di lire italiane così ripartiti:

Unione europea: 13 miliardi e 750 milioni, in parte già versati;

Stato italiano: 17 miliardi e 750 milioni;
comune di Roma: 7 miliardi e 588 milioni;
privati: 2 miliardi e 728 milioni;
constatato che il comune di Roma ha scelto di spendere tra l'ottobre 1996 e il dicembre 1999 l'intero ammontare dei finanziamenti per:

- servizi alle imprese: lire 3,7 miliardi;
- formazione e promozione dell'occupazione locale: lire 4 miliardi;
- servizi sociali, sanità e sicurezza: lire 10,6 miliardi;
- infrastrutture: lire 20 miliardi;
- manutenzione, pulizie e sicurezza stabilimenti: lire 600 milioni;
- promozione e diffusione dei risultati: lire 2,8 miliardi;

si chiede di sapere:

- quali siano i tempi, le modalità ed i criteri seguiti per il contributo statale per il riassetto dei quartieri romani in premessa;
- per quando sia prevista l'erogazione dell'ultima parte del finanziamento europeo;
- come ed in quali modi si intenda verificare l'attuazione del progetto promosso dal comune di Roma e se risulti vero che parte dei finanziamenti potrebbero essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dal progetto medesimo e per le quali sono stati stanziati i contributi europei e statali;
- se non si ritenga eccessiva e non conforme ai criteri delle misure sovvenzionabili la spesa di 2 miliardi e 800 milioni di lire che il comune di Roma intende destinare alla promozione ed alla diffusione dei risultati ottenuti.

(4-02717)

(5 novembre 1996)

RISPOSTA. - I tempi, le modalità ed i criteri per il contributo statale per i quartieri romani sono gli stessi previsti per tutte le tredici città italiane che rientrano nel programma Urban (oltre a Roma, vi sono le città di Genova, Venezia, Napoli, Salerno, Bari, Foggia, Reggio Calabria, Cosenza, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari) e sono stati stabiliti con delibera CIPE del 12 luglio 1996.

L'erogazione dell'ultima parte del contributo europeo avverrà dopo la richiesta di saldo che dovrà essere formulata dalle città interessate al contributo comunitario entro il 30 giugno 2002.

L'attuazione del programma Urban, come tutti i programmi comunitari finanziati nell'ambito dell'attuazione dei regolamenti dei fondi strutturali, è seguita da un apposito comitato di sorveglianza formato da rappresentanti della Commissione europea, delle tredici città, delle regioni e delle amministrazioni centrali. La verifica dell'attuazione avviene per mezzo del monitoraggio, fisico e finanziario, al quale il programma stesso è soggetto.

Per quanto concerne l'utilizzo dei fondi a disposizione, questi non possono essere impiegati per finalità diverse da quelle programmate sal-

vo eventuali modifiche apportate dal comitato e ratificate dalla Commissione europea con apposita decisione comunitaria.

Per quanto attiene inoltre il costo della misura inerente la promozione e la diffusione dei risultati per il sottoprogramma Roma, questo è stato discusso e concordato in partenariato con l'Unione europea e lo Stato italiano, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - con la collaborazione del Ministero del tesoro e la supervisione del Ministero degli affari esteri, ed è inferiore ad esempio a quello previsto per il sottoprogramma della città di Genova.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MICHELI

(28 maggio 1997)

WILDE. - *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle finanze e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e per la funzione pubblica.* - Premesso:

che la sezione regionale della Corte dei conti della regione Lombardia, con sentenza 1141/95 del 13 dicembre 1994, depositata in segreteria solamente il 15 novembre 1995, ha condannato quali pubblici amministratori responsabili il sindaco del comune di Montichiari (Brescia) ed altri consiglieri al pagamento delle somme indicate in sentenza, a titolo di risarcimento del danno subito dal comune di Montichiari in relazione e conseguenza dei rapporti con la Coimpredil Spa (aree ex mercato e nuovo municipio);

che nell'atto di citazione del procuratore della regione Lombardia si legge che «il comune di Montichiari per ottenere la costruzione del municipio, senza altri oneri, salvo un conguaglio che è manifestamente secondario ed accessorio, dovrà sborsare ancora più di 12 miliardi oltre la spesa relativa alle pareti interne e l'IVA»;

che nel medesimo atto si evidenzia inoltre che la domanda risarcitoria da parte del procuratore regionale si limita alla somma di lire 1.564.614.000 e si precisa che «si lasciano per il momento fuori dalle richieste risarcitorie le maggiori somme per le quali l'amministrazione si è impegnata con la delibera n. 70/93 e ciò, presumibilmente, per la mancata attualità del danno»;

che è interessante notare che la situazione in essere dovrebbe essere valutata nella sua globalità tenendo conto di nuovi elementi quali:

a) il contratto di affitto per alcuni uffici prorogato fino al 31 gennaio 1996 (delibera n. 911 del 22 dicembre 1995);

b) l'esistenza del contratto di permuta che è riconosciuto dallo stesso sindaco a pagina 8 della memoria presentata al consiglio comunale in data 12 dicembre 1995 e rilevato anche dalla delibera di giunta n. 217 del 12 maggio 1989, con la quale si rinuncia ad introitare l'importo relativo alla cessione delle aree ed oneri per pagare alla Coimpredil

dil una fattura di lire 1.891.718.201 più IVA per lire 251.898.618, quale acconto per lavori relativi alla permuta del manufatto della nuova sede del municipio che la Coimpredil costruirà a propria cura e spese, eccetera;

che a tale data il progetto dell'opera e l'entità di eventuali conguagli erano inesistenti, in quanto solo con la concessione edilizia n. 177 del 1991 il sindaco ha autorizzato il progetto «al rustico» ed il consiglio comunale ha dovuto prenderne atto solo nel 1993 (come da premesse delibera n. 70/93) in sede di effettiva approvazione del progetto concreto ed esecutivo della nuova struttura municipale;

che il procuratore generale della Corte dei conti, agendo in rappresentanza dell'interesse generale, non assume, nei giudizi amministrativo-contabili, la veste di parte sostanziale o di sostituto processuale della pubblica amministrazione, ma solo quella di parte processuale, con la conseguenza che, essendo indisponibili gli interessi di cui è portatore, non solo può, ma anzi deve modificare il proprio precedente comportamento ove ne ravvisi il contrasto con motivi di giustizia (sezioni riunite del 21 aprile 1989, 613/sra);

che in merito l'interrogante ha presentato nella XII legislatura le interrogazioni n. 4-08288 del 28 febbraio 1996, n. 4-07943 del 1° febbraio 1996, n. 4-07105 del 29 novembre 1995, tutte rimaste senza risposta,

si chiede di sapere:

se risulti essere regolare a tutti gli effetti che la sentenza n. 1141/95 del 13 dicembre 1994 sia stata depositata alla segreteria solo il 15 novembre 1995, così da permettere al sindaco e alla giunta di ricandidarsi alle elezioni amministrative del 1995, di vincerle e di continuare l'attività amministrativa, nonostante le chiare motivazioni espresse in sentenza;

se risulti essere regolare e completa, a tutti gli effetti, la concessione edilizia in questione, rilasciata dal sindaco per la costruzione su suolo comunale, senza disporre di un progetto preventivamente approvato dal consiglio comunale, così come la previsione di spesa di tre miliardi ed il successivo conguaglio di circa nove miliardi da corrispondere, tra l'altro, entro 90 giorni;

se risulti essere regolare a tutti gli effetti il riferimento fatto dal tecnico di fiducia dell'amministrazione al prezzario 1/93 per asseverare i costi Coimpredil mentre la convenzione prevedeva, quanto meno, il riferimento ai prezzi vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia (ottobre 1991);

se si ritenga che con la delibera n. 70 del 1° luglio 1993 fosse possibile attribuire validità ad una convenzione già scaduta il 7 aprile 1993 e autorizzare, inoltre, come atto dovuto la costruzione di 2716 metri quadrati di edilizia residenziale in luogo dei 1595 metri quadrati previsti dalla convenzione iniziale, che comunque condizionava tale ampliamento ad un successivo accordo, che risulterebbe mai intervenuto;

quale sia il parere del Governo sulla possibilità per la magistratura di applicare l'articolo 345 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che nel giudizio di appello possono domandarsi gli acces-

sori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa, visto che i costi complessivi dell'operazione ammontano a lire 12.662.422.107 più l'IVA al 9 per cento;

se risultino essere in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-00119)

(22 maggio 1996)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso:

che la sezione regionale della Corte dei conti della regione Lombardia, con sentenza 1141/95 del 13 dicembre 1994, depositata in segreteria solamente il 15 novembre 1995, ha condannato, quali pubblici amministratori responsabili, il sindaco del comune di Montichiari (Brescia) ed altri consiglieri al pagamento delle somme indicate in sentenza, a titolo di risarcimento del danno subito dal comune di Montichiari in relazione e conseguenza dei rapporti con la Coimpredil spa (aree ex mercato e nuovo municipio);

che nell'atto di citazione del procuratore della regione Lombardia si legge che «il comune di Montichiari per ottenere la costruzione del municipio, senza altri oneri, salvo un conguaglio che è manifestamente secondario ed accessorio, dovrà sborsare ancora più di 12 miliardi oltre la spesa relativa alle pareti interne e l'IVA»;

che nel medesimo atto si evidenzia inoltre che la domanda risarcitoria da parte del procuratore regionale si limita alla somma di lire 1.564.614.000 e si precisa che «si lasciano per il momento fuori dalle richieste risarcitorie le maggiori somme per le quali l'amministrazione si è impegnata con la delibera n. 70 del 1993 e ciò, presumibilmente, per la mancata attualità del danno»;

che è interessante notare che la situazione in essere dovrebbe essere valutata nella sua globalità tenendo conto di nuovi elementi quali:

a) il contratto di affitto per alcuni uffici prorogato fino al 31 gennaio 1996 (delibera n. 911 del 22 dicembre 1995);

b) l'esistenza del contratto di permuta che è riconosciuto dallo stesso sindaco a pagina 8 della memoria presentata al consiglio comunale in data 12 dicembre 1995 e rilevato anche dalla delibera di giunta n. 217 del 12 maggio 1989, con la quale si rinuncia ad introitare l'importo relativo alla cessione delle aree e ad oneri per pagare alla Coimpredil una fattura di lire 1.891.718.201 più IVA per lire 251.898.618, quale acconto per lavori relativi alla permuta del manufatto della nuova sede del municipio che la Coimpredil costruirà a propria cura e spese, eccetera;

che a tale data il progetto dell'opera e l'entità di eventuali conguagli erano inesistenti, in quanto solo con la concessione edilizia n. 177 del 1991 il sindaco ha autorizzato il progetto «al rustico» ed il consiglio comunale ha dovuto prenderne atto solo nel 1993 (come da

premesse della delibera n. 70 del 1993) in sede di effettiva approvazione del progetto concreto ed esecutivo della nuova struttura municipale;

che il procuratore generale della Corte dei conti, agendo in rappresentanza dell'interesse generale, non assume, nei giudizi amministrativo-contabili, la veste di parte sostanziale o di sostituto processuale della pubblica amministrazione, ma solo quella di parte processuale, con la conseguenza che, essendo indispensabili gli interessi di cui è portatore, non solo può, ma anzi deve modificare il proprio precedente comportamento ove ne ravvisi il contrasto con motivi di giustizia (sezioni riunite del 21 aprile 1989, 613/sra);

che in merito l'interrogante ha presentato nella XII legislatura le interrogazioni 4-08288 del 28 febbraio 1996, 4-07943 del 1° febbraio 1996, 4-07105 del 29 novembre 1995 e nella XIII legislatura l'interrogazione 4-00119 del 22 maggio 1996, tutte rimaste senza risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

se risultino i motivi per i quali non sia stato ancora trascritto l'esito della sentenza del ricorso Badilini ed altri in data 23 maggio 1996 della Corte dei conti di Roma (II sezione appello) visto che nella precedente situazione i ritardi hanno permesso al sindaco Badilini ed alla giunta di ricandidarsi alle amministrative del 1995, di vincerle e di continuare l'attività amministrativa nonostante le chiare motivazioni espresse in sentenza;

se si giudichi trasparente e regolare a tutti gli effetti di legge il fatto che la sentenza n. 1141/95 del 13 dicembre 1994 sia stata depositata solo il 15 novembre 1995 (11 mesi dopo);

se risulti essere regolare e completa, a tutti gli effetti, la concessione edilizia in questione, rilasciata dal sindaco per la costruzione su suolo comunale, senza disporre di un progetto preventivamente approvato dal consiglio comunale, così come la previsione di spesa di tre miliardi ed il successivo conguaglio di circa nove miliardi da corrispondere, tra l'altro, entro 90 giorni;

se risulti essere regolare a tutti gli effetti il riferimento fatto dal tecnico di fiducia dell'amministrazione al prezzo 1/93 per asseverare i costi Coimpredil mentre la convenzione prevedeva, quanto meno, il riferimento ai prezzi vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia (ottobre 1991);

se si ritenga che con la delibera n. 70 del 1° luglio 1993 fosse possibile attribuire validità ad una convenzione già scaduta il 7 aprile 1993 e autorizzare, inoltre, come atto dovuto la costruzione di 2.716 metri quadrati di edilizia residenziale in luogo dei 1.595 metri quadrati previsti dalla convenzione iniziale che comunque condizionava tale ampliamento ad un successivo accordo, che risulterebbe mai intervenuto;

quale sia il parere del Governo sulla possibilità per la magistratura di applicare l'articolo 345 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che nel giudizio di appello possono domandarsi gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa, visto che i costi complessivi

dell'operazione ammontano a lire 12.662.422.107 più l'IVA al 9 per cento;

se risultino essere in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-03861)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. (*) – Dagli accertamenti effettuati dalla competente prefettura è emerso che, in data 23 maggio 1996, si è tenuta presso la seconda sezione di appello della Corte dei conti l'udienza avente ad oggetto la discussione dell'appello interposto avverso la sentenza della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la regione Lombardia n. 1141/95/EL del 13 dicembre 1994; nelle more dell'istruttoria è intervenuta la sentenza con cui sono stati totalmente scagionati gli amministratori del comune di Montichiari, condannati al pagamento della somma di un miliardo e mezzo nel giudizio di primo grado, svoltosi presso la sezione di Milano della stessa Corte.

Nella sentenza di appello l'organo giudicante riconosce non esservi stati nè dolo nè colpa grave da parte degli amministratori.

L'accusa ad essi contestata era di aver arrecato danno all'erario per la cessione di un'area edificabile ad un consorzio di imprese, in cambio della costruzione di una nuova sede municipale. Il consorzio non aveva ultimato la costruzione ed il comune era, pertanto, intervenuto con un ulteriore finanziamento, finalizzato, però, all'ampliamento della struttura.

Sono stati proprio questi ulteriori impegni del comune, legati peraltro al recupero ed alla trasformazione di un'ampia area del centro del paese, a determinare l'intervento sindacatorio della procura regionale di Milano e la successiva condanna in primo grado. Va peraltro precisato che una valutazione dell'ufficio tecnico erariale di Brescia, attivato dall'organo inquirente, aveva concluso per l'esclusione di qualsiasi ipotesi di danno erariale.

Tutta la questione verteva sulla individuazione della fattispecie giuridica alla quale ricondurre la complessa vicenda contrattuale. Secondo le conclusioni del primo grado di giurisdizione si sarebbe trattato di una permuta mentre secondo l'apprezzamento fattone in sede di appello si verterebbe in una ipotesi di contratto innominato o misto caratterizzato dagli elementi dell'appalto e della vendita.

Con questa ultima pronuncia viene definito l'intero quadro della vicenda e, conseguentemente, sono superati anche tutti i dubbi e le domande formulate negli atti parlamentari.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

